

G R A D  
P U L A



CITTÀ DI  
P O L A

# Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

**BROJ**

Srijeda, 24.02.2021.

**05/21**

**NUMERO**

Mercoledì, 24-02-2021



**NUMERO**

**05/21**

**24-02-2021**

Ai sensi dell'articolo 123 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18-testo emendato, 2/20 e 4/21), il Comitato per lo Statuto e gli altri atti generali ha stabilito il giorno 24 febbraio 2021 il testo emendato dello Statuto della Città di Pula-Pola.

Il testo emendato dello Statuto della Città di Pula-Pola comprende il testo di base dello Statuto e le relative Modifiche e integrazioni della Città di Pula-Pola ("Gazzetta ufficiale" numero 07/09,16/09,12/11,01/13, 2/18 - testo emendato, 2/20 e 4/21.).

CLASSE: 021-05/18-01/9  
N.PROT:2168/01-01/-02-0009/-21-19  
Pola, 24 febbraio 2021

IL PRESIDENTE  
Comitato per lo statuto e gli altri atti generali  
Tiziano Sošić, f.to

# **STATUTO DELLA CITTÀ DI PULA-POLA (testo emendato)**

## **I. PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1**

Il presente Statuto disciplina dettagliatamente l'ambito di competenza autogovernativa della Città di Pula-Pola (di seguito: i suoi simboli, i riconoscimenti pubblici, la collaborazione con le altre unità dell'autogoverno locale e territoriale

(regionale), le forme di partecipazione diretta dei cittadini nei processi decisionali, in particolare l'indizione del referendum concernente le questioni delle competenze dell'autogoverno, l'organizzazione, i poteri e le modalità d'esercizio degli organi della Città di Pola, le modalità di esecuzione delle attività, l'autogoverno delle minoranze, l'autogoverno locale, l'organizzazione e il lavoro dei servizi pubblici, il patrimonio e il finanziamento, il procedimento di emanazione ed esecuzione degli atti, la pubblicità legale, la tutela delle caratteristiche autoctone, etniche e culturali e altre questioni di rilievo per la realizzazione dei diritti e dei doveri della Città di Pola.

### **Articolo 2**

La Città di Pola è un'unità dell'autogoverno locale avente lo status di città grande in conformità ai criteri stabiliti dalla legislazione applicabile.

La città di Pola comprende anche l'abitato suburbano di Stignano che forma un'unità economica e sociale con l'abitato della città ed è collegato ad esso da movimenti migratori quotidiani e dai bisogni quotidiani della popolazione.

La denominazione e l'area della Città di Pola sono stabilite da una legge speciale.

I confini della Città di Pola possono essere modificati nel modo e in conformità al procedimento prescritto da una legge speciale.

### **Articolo 3**

La Città di Pola è una persona giuridica.

La sede della Città di Pola è a Pola, Foro 1.

Gli organi e gli organi amministrativi della Città di Pola presentano timbri e targhe bilingui. Le intestazioni degli atti sono in lingua croata e in lingua italiana.

La descrizione dei timbri di cui al comma 3

del presente articolo, le modalità del loro utilizzo e conservazione sono disciplinati da un'apposita delibera del Consiglio municipale.

#### **Articolo 4**

Nel territorio della Città di Pola vengono costituiti i comitati locali quale forma dell'autogoverno locale.

## **II. SIMBOLI DELLA CITTÀ DI POLA**

#### **Articolo 5**

La Città di Pola ha lo stemma e la bandiera.

Lo stemma della Città è lo stemma storico della Città di Pola.

Lo stemma della Città di Pola ha la forma di uno scudo verde nel quale è inserita la croce latina di colore oro (giallo). I bracci della croce toccano il bordo dello scudo.

Lo stemma da cerimonia è definito da uno scudo di stile rinascimentale di forma particolare (gli angoli, la parte centrale del bordo superiore e di quello inferiore sono appuntati), bordato con vignette laterali e un giglio stilizzato, collegato alla croce con una striscia bianca sul posamento.

La bandiera della Città di Pola è di forma rettangolare e di colore verde con inserita la croce latina di colore giallo (oro).

Lo stemma e la bandiera si usano al fine di evidenziare la tradizione e il decoro della Città di Pola.

La descrizione dettagliata dello stemma e della bandiera della Città di Pola si stabiliscono con una delibera speciale del Consiglio municipale.

In conformità ai criteri che con un atto generale vengono stabiliti dal Consiglio municipale, con una delibera particolare del Sindaco, può essere approvato l'uso dello stemma e della bandiera alle persone giuridiche per promuovere gli interessi della Città di Pola.

#### **Articolo 6**

La Giornata della Città di Pola si celebra il 5 maggio. Questo giorno coincide con la giornata della liberazione di Pola del 5 maggio 1945.

In tale data ha luogo la seduta solenne del Consiglio municipale o una celebrazione solenne.

Nella Città di Pola si celebrano solennemente:  
il 3 luglio - Giornata di San Tommaso,

patrono della città e

il 2 ottobre - Giornata delle rimembranze della Città di Pola.

#### **Articolo 7**

Agli appartenenti delle comunità etniche e nazionali o alle minoranze nella Città di Pola è assicurata la libertà di esprimere l'appartenenza nazionale, il libero uso della propria lingua e scrittura nella vita privata e pubblica, l'autonomia culturale, il libero uso dei simboli e delle caratteristiche e la tutela di un'equa partecipazione alle attività, in conformità alle prescrizioni vigenti.

Nell'esporre la bandiera e il simbolo della comunità etnica e nazionale o della minoranza, questa deve essere esposta accanto alla bandiera o allo stemma dalla Repubblica di Croazia.

#### **Articolo 8**

La Città di Pola cura e promuove la tutela dei toponimi autentici e la tutela del dialetto locale – ciacavo tramite la scuola in natura e altri contenuti.

## **III. RICONOSCIMENTI PUBBLICI**

#### **Articolo 9**

I riconoscimenti pubblici della Città di Pola vengono conferiti dal Consiglio municipale alle persone fisiche e alle persone giuridiche per i conseguimenti particolari e per i contributi di particolare rilievo per lo sviluppo e il prestigio della Città, in particolare per i successi conseguiti nella promozione dell'economia, scienza, cultura, sport, cultura fisica e tecnica, educazione, istruzione, sanità, tutela sociale, tutela dell'ambiente umano e prestazione degli aiuti umanitari e di altro tipo.

I riconoscimenti pubblici della Città di Pola vengono consegnati durante la seduta solenne ossia in occasione delle celebrazioni in occasione della Giornata della Città di Pola.

#### **Articolo 10**

I riconoscimenti pubblici della Città di Pola sono:

1. il Premio della Città di Pola
2. lo Stemma della Città di Pola
3. il Diploma di benemerenzza della Città di Pola

4. il Diploma di benemerenza „Cittadino onorario della Città di Pola“
5. la Chiave d'oro della Città di Pola.

#### **Articolo 11**

Il Consiglio municipale può, sulla base di decisioni speciali, conferire anche altri riconoscimenti in occasione di avvenimenti importanti per la Città di Pola.

Nel caso di conseguimenti particolarmente importanti nel campo della cultura, dello sport e di altri conseguimenti di rilievo per la Città di Pola, come pure nell'ambito della collaborazione con altre città e istituzioni, il Sindaco della Città di Pola può consegnare anche altri riconoscimenti.

#### **Articolo 12**

La descrizione dettagliata dei riconoscimenti pubblici della Città di Pola, le condizioni e le modalità del loro conferimento, nonché l'aspetto e il contenuto vengono definiti da una delibera speciale emanata dal Consiglio municipale.

#### **Articolo 13**

Il patrocinio può essere accettato per le manifestazioni di carattere sociale, scientifico, culturale, sportivo o per altre manifestazioni, spettacoli o adunanze importanti per la Città di Pola.

Il patrocinio può essere approvato dal Consiglio municipale e dal Sindaco.

### **IV. COOPERAZIONE CON ALTRE UNITÀ DELL'AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE (REGIONALE)**

#### **Articolo 14**

La Città di Pola mette in atto adeguati tipi di collegamenti, ossia stipula accordi sugli obiettivi, forme e condizioni di collaborazione con le altre unità dell'autogoverno locale e regionale per promuovere e realizzare interessi comuni, per il miglioramento dello sviluppo economico e sociale delle città e delle regioni nella Repubblica di Croazia.

#### **Articolo 15**

Nel realizzare il comune interesse per la promozione dello sviluppo economico e sociale, nell'ambito delle proprie competenze

autogovernative, la Città di Pola stabilisce, collabora e mantiene la cooperazione con le unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) di altri stati, in conformità alla legge e agli accordi internazionali.

La decisione di stabilire una cooperazione reciproca o di concludere un accordo di cooperazione tra la Città di Pola con le unità locali e regionali di altri paesi e il contenuto e le forme di tale cooperazione è presa dal Consiglio municipale, in conformità con la legge e gli atti generali.

L'accordo di collaborazione tra la Città di Pola e le unità locali ossia regionali di altri stati viene pubblicato nel bollettino ufficiale della Città di Pola.

#### **Articolo 16**

La Città di Pola nel predisporre ed emanare atti generali a livello della Regione istriana, leggi e altre prescrizioni a livello della Repubblica di Croazia e che la riguardano direttamente, promuove iniziative, esprime pareri e dà proposte agli organi competenti.

Le iniziative, i pareri e le proposte di cui al comma precedente possono, a nome della Città di Pola, essere presentati dal Consiglio municipale e dal Sindaco direttamente agli organi competenti e indirettamente tramite i membri degli organi di rappresentanza e dei deputati al Parlamento croato.

### **V. AMBITO DI COMPETENZA AUTOGOVERNATIVA**

#### **Articolo 17**

Nell'esercitare la propria competenza autogovernativa, la Città di Pola delibera autonomamente, in conformità alla Costituzione della Repubblica di Croazia e alla legge, ed è soggetta solamente al controllo della legalità del lavoro e degli atti degli organi della Città di Pola.

#### **Articolo 18**

La Città di Pola nell'ambito dell'autogoverno esercita le attività di rilievo locale con le quali si realizzano direttamente i diritti dei cittadini, attività che sulla base della Costituzione o della legge non sono stati demandati agli organi statali; esercita in particolare le attività che si riferiscono alla:

- sistemazione degli abitati e alloggi,
- pianificazione territoriale e urbanistica,
- gestione dei servizi comunali,
- tutela dell'infanzia,
- assistenza sociale,
- tutela sanitaria primaria,
- educazione e istruzione,
- cultura, cultura tecnica e sport,
- tutela dei consumatori,
- tutela e miglioramento dell'ambiente naturale,
- tutela antincendio e protezione civile,
- viabilità nel territorio di competenza,
- manutenzione delle strade pubbliche,
- rilascio dei permessi a costruire e di ubicazione, di altri atti relativi all'edificazione, e l'attuazione dei documenti legati all'assetto territoriale,
- e altre attività in conformità a leggi particolari.

La Città di Pola svolge le attività nell'ambito dell'autogoverno in conformità alle leggi speciali che definiscono le singole attività di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 19**

La Città di Pola può organizzare l'esercizio delle singole attività di cui all'articolo 18 del presente Statuto con un'altra unità dell'autogoverno locale o con più unità dell'autogoverno locale, mediante un organo comune, un assessorato o servizio comune, una società commerciale in comune oppure organizzare congiuntamente l'esercizio di singole attività in conformità ad una legge speciale.

La decisione d'esecuzione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo viene emanata dal Consiglio municipale, in conformità alla quale viene stipulato l'accordo d'organizzazione delle attività in comune, e con il quale si definiscono i rapporti reciproci nello svolgimento delle attività in comune.

#### **Articolo 20**

Il Consiglio municipale della Città di Pola, tramite una delibera speciale, può trasferire singole funzioni pertinenti all'ambito di competenza autogovernativa della Città alla Regione, ossia all'autogoverno locale.

Il Consiglio municipale della Città di Pola

può richiedere all'Assemblea della Regione Istriana di assegnarle, oltre alle attività di cui all'articolo 18 del presente Statuto, determinate attività nell'ambito dell'autogoverno della regione che interessano il territorio della città, se valuta di poter provvedere ai mezzi finanziari necessari a coprire la loro esecuzione.

#### **Articolo 21**

La Città di Pola nell'ambito dei propri diritti e obblighi:

1. dispone, gestisce e usa i beni di proprietà della Città di Pola,
2. promuove lo sviluppo sociale ed economico per valutare le particolarità locali e il rispetto delle possibilità naturali e ambientali,
3. si prende cura delle necessità e degli interessi dei cittadini nell'ambito dell'educazione prescolare ed elementare, della tutela sanitaria primaria, della cultura, della cultura fisica e dello sport,
4. provvede alle condizioni per l'accertamento della politica di gestione dell'ambiente e il miglioramento e tutela dell'ambiente naturale,
5. svolge le attività riguardo all'incentivazione delle attività imprenditoriali e d'uso del territorio di proprietà della Città di Pola,
6. garantisce le condizioni utili allo sviluppo sostenibile delle attività comunali,
7. si occupa della sistemazione degli abitati, della qualità d'abitazione e delle strutture comunali,
8. organizza lo svolgimento delle attività comunali e di altre attività,
9. costituisce i servizi pubblici e le istituzioni per la realizzazione degli interessi economici, pubblici, comunali, sociali e altri interessi e per le necessità dei cittadini,
10. stimola l'applicazione di misure efficaci per tutelare lo standard di vita e il sostentamento delle persone socialmente meno abbienti e si occupa pure di attività di tutela sociale,
11. promuove la tutela del patrimonio naturale e dell'eredità storica, culturale e architettonica,
12. gestisce la tutela del nucleo storico,
13. svolge le attività per il miglioramento dell'identità storica, artistica, culturale, linguistica, etnica e regionale della Città di Pola in particolare rispettando la toponomastica originale e il dialetto ciacavo,

14. incentiva le attività delle associazioni cittadine,
15. garantisce le condizioni per la tutela antincendio e la protezione civile,
16. garantisce le condizioni rivolte alla tutela dei consumatori,
17. svolge la ripartizione e riscuote le tasse che appartengono alla Città di Pola,
18. emana ed esegue il bilancio preventivo della Città di Pola,
19. svolge le attività della vigilanza urbana per mantenere l'ordine comunale e la sicurezza dei cittadini nel traffico e negli altri segmenti di sicurezza che la legge prevede,
20. provvede alle condizioni per la sistemazione dell'ambiente e l'assetto urbanistico, l'effettuazione dei documenti d'assetto territoriale e il rilascio dei permessi di edificazione e ubicazione e di altri atti relativi all'edificazione,
21. svolge e organizza altri lavori relativi agli interessi della comunità cittadina e allo sviluppo economico, sociale e pubblico.

Le attività di cui al comma 1 del presente articolo vengono definite nei dettagli con appositi atti, nell'ambito delle competenze degli organi della Città di Pula-Pola ai sensi di legge.

## **VI. PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI AL PROCESSO DECISIONALE**

### **Articolo 22**

I cittadini possono partecipare direttamente al processo decisionale in merito alle attività locali mediante un referendum locale, comizi dei cittadini, richiedendo pareri e dando proposte in conformità alla legge e al presente Statuto.

### **Articolo 23**

Qualora necessario, il Sindaco convoca mediante i comitati locali, riunioni con i cittadini per dare loro la possibilità di esprimersi in merito a questioni che influiscono direttamente e quotidianamente sulla loro vita e sul lavoro.

### **1. Il referendum**

#### **Articolo 24**

Il referendum si può indire, alle condizioni prescritte dalla legge e dal presente Statuto, per

decidere in merito a una questione di importanza locale nell'ambito dell'autogoverno di competenza del Consiglio municipale della Città di Pola come pure in merito ad altre questioni stabilite dalla legge.

Al procedimento di esecuzione del referendum vengono adeguatamente applicate le disposizioni di legge che regolano le attività dello stesso.

Il Consiglio municipale della Città di Pola può indire anche un referendum consultivo riguardante le attività di sua competenza.

### **Articolo 25**

Il referendum, conformemente alle disposizioni della legge del presente Statuto, viene indetto dal Consiglio municipale della Città di Pola.

Il referendum può essere indetto per il territorio della Città di Pola e si può indire anche per il territorio di un comitato locale o più comitati locali quando si delibera in merito a questioni importanti per questo territorio.

La proposta per l'emanazione della delibera sull'indizione del referendum di cui al comma 1 del presente articolo può essere data da un terzo dei membri del Consiglio municipale, dal Sindaco, dalla metà dei comitati locali nel territorio della Città di Pola e dal 20% degli elettori della Città di Pola.

### **Articolo 26**

Se l'indizione del referendum è stata proposta da al minimo un terzo dei consiglieri del Consiglio municipale, dal Sindaco o dalla maggioranza dei consigli dei comitati locali, il Consiglio municipale è tenuto a dichiararsi in merito alla proposta ricevuta e, se accetta la proposta, emanare la delibera sull'indizione del referendum entro 30 giorni dal giorno di ricevimento della proposta. La delibera sull'indizione del referendum viene emanata a maggioranza dei voti di tutti i membri dell'organo di rappresentanza.

Se l'indizione del referendum è stata proposta dal 20% del numero totale degli elettori nella Città di Pola, il presidente del Consiglio municipale trasmetterà la proposta ricevuta all'organo centrale per l'amministrazione locale e territoriale (regionale) entro 30 giorni

dal ricevimento della proposta. L'organo dell'amministrazione statale competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) entro 60 giorni dal ricevimento stabilisce la correttezza della proposta presentata, ossia stabilisce se la proposta è stata presentata dal numero necessario di elettori nella Città di Pola e se la questione referendaria è in conformità alle disposizioni di Legge e trasmette la delibera riguardante quanto stabilito al Consiglio municipale della Città di Pola. Se l'organo dell'amministrazione statale competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) stabilisce che la proposta è corretta, il Consiglio municipale della Città di Pola indice il referendum entro 30 giorni dal ricevimento della delibera. Nei confronti della delibera dell'organo dell'amministrazione statale nella quale si constata che la proposta non è corretta non è concesso presentare ricorso, bensì è possibile avviare una controversia amministrativa dinanzi all'Alta corte amministrativa della Repubblica di Croazia.

#### **Articolo 27**

La delibera sull'indizione del referendum deve contenere la denominazione dell'organo che indice il referendum, il territorio per il quale viene indetto il referendum, la denominazione dell'atto in base al quale si delibera durante il referendum, ossia l'indicazione della questione di cui gli elettori deliberano, la motivazione dell'atto o della questione per la quale viene indetto il referendum, la questione di referendum o le questioni, ossia una o più proposte di cui decideranno gli elettori, e il giorno in cui il referendum avrà luogo.

La delibera sull'indizione del referendum viene pubblicata nel bollettino ufficiale della Città di Pola, nella stampa quotidiana locale, in altri mezzi di informazione pubblica e in qualche altro modo adeguato.

Dal giorno in cui viene pubblicata la delibera sull'indizione del referendum al giorno in cui il referendum avrà luogo non devono passare meno di 20 e più di 40 giorni.

#### **Articolo 28**

Hanno diritto di voto al referendum i cittadini che risiedono nella zona della Città di Pola, ossia nel territorio per il quale viene indetto il

referendum e che sono iscritti nell'elenco degli elettori della Città di Pola.

#### **Articolo 29**

La decisione emanata al referendum sulle questioni di cui all'articolo 24 del presente Statuto obbliga il Consiglio municipale della Città di Pola a procedere ai sensi della stessa, eccetto la decisione emanata al referendum consultivo che non è obbligatoria.

#### **Articolo 30**

Al procedimento di esecuzione del referendum vengono adeguatamente applicate le disposizioni di legge che regolano le attività dello stesso.

Alle decisioni emanate in relazione al referendum e al referendum stesso si applicano le disposizioni della legge che regola il controllo della legalità del lavoro e degli atti generali degli organi delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale).

### **2. Comizio dei cittadini**

#### **Articolo 31**

I comizi dei cittadini possono essere convocati affinché la cittadinanza si esprima e avanzi pareri su alcuni temi e proposte legate all'ambito dell'autogoverno della Città, nonché discutere le esigenze e gli interessi dei cittadini di importanza locale, in conformità con la legge e lo statuto.

I comizi dei cittadini si convocano per l'intera area o per parte dell'area di copertura del comitato locale.

Affinché le deliberazioni dei comizi dei cittadini siano valide, è necessaria la presenza di al minimo il 5% degli elettori iscritti nell'elenco degli elettori del comitato locale per il cui territorio è stato convocato il comizio dei cittadini.

Ai comizi dei cittadini si decide con voto pubblico, a meno che non venga presa una decisione a maggioranza dei cittadini presenti in merito al voto segreto.

Il parere ottenuto dal comizio dei cittadini è obbligatorio per il comitato locale, è consultivo per il Consiglio municipale e il Sindaco e non li vincola.

### Articolo 32

I comizi dei cittadini vengono convocati dal consiglio del comitato locale, su proposta di 1/3 dei membri del consiglio. Il Consiglio municipale è tenuto ad esaminare la proposta entro 60 giorni dal giorno della ricezione della stessa e, nel caso in cui la proposta non venga accettata, è tenuto ad informare il proponente dei motivi del rifiuto. Il comizio dei cittadini viene convocato dal presidente del comitato locale entro 15 giorni dal giorno in cui viene emanata la decisione del comitato.

I comizi dei cittadini possono essere convocati anche dal Consiglio municipale e dal Sindaco allo scopo di discutere e consentire alla cittadinanza di esprimersi in merito a questioni di rilievo per la Città.

Quando i comizi dei cittadini vengono convocati dal Consiglio municipale o dal Sindaco al fine di richiedere un parere su una proposta di atto generale o altra questione di competenza della Città, i comizi vengono convocati per l'intera area o per una parte del territorio cittadino, singoli abitati o parti di abitati nell'area cittadina, e possono essere convocati anche per l'intera area o per una parte dell'area del comitato locale.

Con la Delibera al comma 1 e 2 si stabiliscono le questioni per le quali sarà richiesto il parere del comizio dei cittadini e il termine entro il quale il parere dovrà essere trasmesso.

La proposta di richiesta del parere può essere data da un terzo dei consiglieri del Consiglio municipale e dal Sindaco.

Il Consiglio municipale è tenuto ad esaminare la proposta entro 60 giorni dal giorno in cui la proposta è stata ricevuta e, nel caso in cui la proposta non venga accettata, è tenuto ad informare il proponente delle ragioni del rifiuto.

Il comizio dei cittadini viene convocato dal presidente del Consiglio municipale entro il termine di 15 giorni dal giorno in cui viene emanata la decisione del Consiglio municipale.

### Articolo 33

Oltre alla forma indicata di consultazione dei cittadini di cui all'articolo precedente, il Consiglio municipale e il Sindaco, possono, per determinate questioni, richiedere il parere dei cittadini anche in un altro modo.

## 3. Proposta di atti generali e petizioni

### Articolo 34

I cittadini hanno il diritto di proporre al Consiglio municipale l'emanazione di un atto generale o la risoluzione di una determinata questione nel suo ambito e di presentare istanze su questioni rientranti nell'ambito dell'autogoverno della Città, ai sensi della legge e dello Statuto.

La proposta e le petizioni devono essere discusse dal Consiglio municipale se supportate da almeno il 10% del numero totale di elettori della Città e fornire una risposta ai richiedenti entro e non oltre tre mesi dal ricevimento della proposta.

Le proposte e le petizioni possono essere presentate tramite consegna diretta all'ufficio protocollo della Città di Pola e possono anche essere presentate tramite posta elettronica secondo le capacità tecniche della Città all'indirizzo e-mail dell'Ufficio protocollo con indicato l'indirizzo del richiedente.

Il Consiglio municipale è tenuto a dare la risposta ai proponenti entro e non oltre 3 mesi dal ricevimento della proposta.

## 4. Istanze e ricorsi

### Articolo 35

I cittadini e le persone giuridiche hanno il diritto di presentare petizioni e reclami sull'operato degli organi della Città di Pola, nonché sul lavoro dei suoi organi amministrativi e sull'atteggiamento improprio dei dipendenti, quando si rivolgono a loro per esercitare i loro diritti e interessi o svolgono i loro doveri civici.

La persona a capo dell'organo amministrativo della Città di Pola ossia l'assessore competente è tenuto a rispondere alle istanze e ai ricorsi presentati entro 30 giorni dal giorno della presentazione dell'istanza, ossia del ricorso.

L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo è assicurato mediante l'istituzione di un libro dei reclami, l'allestimento di una cassetta per le istanze e le denunce e comunicando direttamente con i rappresentanti autorizzati della Città.

Le istanze e i ricorsi possono essere presentati tramite consegna diretta all'ufficio protocollo della Città di Pola o tramite posta

elettronica secondo le capacità tecniche della Città all'indirizzo e-mail dell'Ufficio protocollo "pisarnica@pula.hr" con indicato l'indirizzo del richiedente.

## **VII. GLI ORGANI DELLA CITTÀ DI POLA**

### **Articolo 36**

Gli organi della Città di Pola sono il Consiglio municipale e il Sindaco.

### **Articolo 37**

Le autorizzazioni e gli obblighi risultanti dalle competenze nell'ambito autogovernativo della Città di Pola sono divisi tra il Consiglio municipale e il Sindaco.

Se la legge o un'altra norma non definisce in modo chiaro le competenze dell'autogoverno, le attività e i compiti che si riferiscono all'organizzazione dei rapporti nell'ambito autogovernativo sono di competenza del Consiglio municipale, mentre le attività e i compiti esecutivi sono di competenza del Sindaco.

## **1. II CONSIGLIO MUNICIPALE**

### **Articolo 38**

Il Consiglio municipale è l'organo di rappresentanza dei cittadini e l'organo dell'autogoverno locale che emana decisioni e atti nell'ambito dei diritti e obblighi della Città e svolge altre attività in armonia con la Costituzione, la legge e il presente Statuto.

### **Articolo 39**

Il Consiglio municipale:

- emana lo Statuto della Città di Pola,
- emana le decisioni e gli altri atti generali che definiscono le questioni nell'ambito del campo dell'autogoverno della Città di Pola,
- emana il Regolamento interno del Consiglio municipale,
- emana il Programma di lavoro annuale del Consiglio municipale,
- emana il bilancio e la delibera sull'esecuzione del bilancio,
- emana la relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio,
- emana la decisione di finanziamento

provvisorio,

- stabilisce i programmi di sviluppo delle singole attività e fabbisogni pubblici importanti per la Città di Pola,
- emana le delibere sull'acquisizione e alienazione dei beni mobili e immobili e di disposizione degli altri beni della Città di Pola il cui valore in totale supera il 0,5% dell'importo degli introiti senza redditi realizzati nell'anno che precede l'anno in cui si delibera sull'acquisizione e l'alienazione dei beni mobili e immobili, ossia il cui valore singolo supera 1.000.000 di kune,
- emana la delibera sulla modifica dei confini della Città di Pola,
- indice il referendum locale,
- definisce l'organizzazione e la sfera di attività degli organi amministrativi e dei servizi,
- fonda istituzioni, società commerciali e altre persone giuridiche, per lo svolgimento delle attività economiche, sociali, comunali e altre attività di interesse per la Città, e decide sulle modifiche del loro status e dei cambiamenti in armonia con la legge,
- decide sull'acquisizione e il trasferimento (acquisto e vendita) delle quote ossia delle quote nelle società commerciali il cui fondatore ossia il proprietario è la Città di Pola se tramite la legge, il presente Statuto ossia decisione del Consiglio municipale non è deciso diversamente,
- decide sul trasferimento e acquisizione dei diritti di costituzione in armonia con la legge,
- decide sull'assegnazione dell'approvazione per l'indebitamento e l'assegnazione della garanzia per l'adempimento agli obblighi delle persone giuridiche di proprietà maggioritaria diretta o indiretta della Città di Pola e nelle istituzioni il cui fondatore è la Città di Pola per l'importo superiore al 0,5% dell'importo dell'introito senza i redditi realizzati nell'anno che precede l'anno in cui si delibera, ossia superiore all'importo di 1.000,000 kune,
- emana le decisioni di firma dell'accordo di collaborazione con le altre unità dell'autogoverno locale, in armonia con l'atto generale e con la legge,
- elegge e revoca il presidente e

- vicepresidentidel Consiglio municipale,
- istituisce gli organi di lavoro, elegge e revoca i presidenti degli stessi,
- elegge, nomina e revoca anche le altre persone definite dalla legge, da un'altra prescrizione dal presente Statuto e dalle decisioni speciali del Consiglio municipale,
- delibera sull'accettazione del patrocinio,
- emana la delibera sui criteri, modalità e sul procedimento per l'assegnazione dei riconoscimenti pubblici e l'assegnazione dei riconoscimenti pubblici,
- emana le decisioni e altri atti generali che gli sono stati assegnati dalla legge e da altri atti legali.

Quando il Consiglio municipale si riunisce, il presidente del Consiglio municipale può a nome del Consiglio municipale assumere il patrocinio sulle manifestazioni sociali, scientifiche, culturali, sportive e altre manifestazioni importanti per la Città di Pola. Il presidente del Consiglio municipale informa del patrocinio assunto il Consiglio municipale nella seguente seduta del Consiglio municipale.

### **1.1. Organizzazione del Consiglio municipale**

#### **Articolo 40**

Il Consiglio municipale ha 21 consiglieri eletti a norma di legge.

Gli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona nel territorio della città di Pola hanno il diritto a eleggere un membro nel Consiglio municipale.

Gli appartenenti alla comunità nazionale serba nel territorio della città di Pola hanno il diritto a eleggere un membro nel Consiglio municipale.

Se durante le elezioni per il Consiglio municipale non si ottiene la rappresentanza delle minoranze nazionali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il numero dei membri del Consiglio municipale sarà aumentato fino a ottenere il numero necessario per realizzare la rappresentanza garantita delle minoranze nazionali.

#### **Articolo 41**

Il Consiglio municipale ha il presidente e due vicepresidenti, eletti dalle file dei consiglieri,

un vicepresidente viene eletto dalle file della maggioranza di rappresentanza e uno dalle file della minoranza, su proposta delle stesse.

Il presidente o uno dei vicepresidenti del Consiglio è appartenente della comunità nazionale italiana.

La proposta per l'elezione del presidente e del vicepresidente viene data o da al minimo sette consiglieri del Consiglio municipale o dall'organo di lavoro di competenza del Consiglio municipale e per iscritto, mentre la proposta viene accertata dalla firma o dalla sigla.

La funzione di presidente e di vicepresidente del Consiglio è onoraria e quindi chi svolge tali incarichi non percepisce lo stipendio. Il presidente e i vicepresidenti hanno diritto al rimborso delle spese conformemente ad una delibera speciale del Consiglio comunale.

#### **Articolo 42**

Il presidente e i vicepresidenti del Consiglio municipale vengono eletti per votazione pubblica.

A presidente e a vicepresidente del Consiglio municipale viene eletto il candidato per il quale ha votato la maggioranza di tutti i consiglieri.

Nel caso in cui vengono proposti più candidati a presidente e a vicepresidente del Consiglio municipale, e nessuno dei candidati ottiene la maggioranza dei voti del numero totale dei consiglieri, la votazione si ripete nel modo che si vota per i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Se nella votazione ripetuta il candidato non ottiene la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri, il procedimento di candidatura viene ripetuto.

La revoca e la destituzione del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale si effettua conformemente al procedimento stabilito per la loro elezione.

#### **Articolo 43**

Il Presidente del Consiglio municipale:

- rappresenta il Consiglio municipale
- convoca, organizza e presiede le sedute del Consiglio municipale,
- propone l'ordine del giorno del Consiglio municipale,
- invia le proposte dei proponenti autorizzati perché si istituisca la procedura in merito

- cura il processo di emanazione degli atti e degli atti generali,
- si occupa della pubblicità del lavoro del Consiglio municipale,
- armonizza l'attività degli organi di lavoro,
- firma le delibere e gli atti emanati dal Consiglio municipale,
- cura la collaborazione tra il Consiglio municipale e il Sindaco,
- cura la tutela dei diritti dei consiglieri,
- cura la pubblicità del lavoro del Consiglio municipale,
- svolge anche altre attività definite dalla legge e dal Regolamento interno del Consiglio municipale.

Il presidente del Consiglio municipale che i consiglieri del Consiglio municipale sono in obbligo di informare sulle modifiche riguardanti lo status di membro dell'organo di rappresentanza, presenta la relazioni sul fatto di quietanza del mandato, dimissioni o inizio dell'esercizio della funzione di consigliere supplente, previo accertamento della relazione da parte della Commissione per i mandati.

Il vicepresidente del Consiglio municipale sostituisce il presidente del Consiglio municipale nel caso di assenza o impedimento a presenziare, e gestisce la seduta nel caso in cui il presidente del Consiglio municipale partecipa ai dibattiti delle sedute in qualità di consigliere. Il vicepresidente del Consiglio municipale svolge anche altre attività nel campo di attività del presidente quando le stesse gli vengono assegnate dal presidente stesso.

I diritti e i doveri del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale vengono stabilite dettagliatamente tramite il Regolamento interno del Consiglio municipale.

## **1.2. Diritti e doveri dei consiglieri**

### **Articolo 44**

Il mandato dei membri del Consiglio municipale dura fino all'entrata in vigore della delibera del Governo della Repubblica di Croazia sull'indizione delle seguenti elezioni amministrative che si tengono ogni quattro anni conformemente alle disposizioni della legge con la quale si stabiliscono le elezioni amministrative, ovvero fino all'entrata in vigore

della delibera del Governo della Repubblica di Croazia in merito allo scioglimento dell'organo rappresentativo.

Il mandato dei consiglieri non è obbligatorio e non sono revocabili.

Dal giorno di costituzione del Consiglio municipale fino all'entrata in vigore della delibera del Governo della Repubblica di Croazia con la quale si indicano le elezioni, ossia fino all'entrata in vigore della delibera del Governo della Repubblica di Croazia sullo scioglimento del Consiglio, un consigliere ha tutti i diritti e obblighi definiti dalla Costituzione, dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio municipale fino alla fine del proprio mandato.

### **Articolo 45**

I consiglieri prestano giuramento che recita:

“Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Gradskog vijeća obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Grada Pule i poštovati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Grada Pule, Istarske županije i Republike Hrvatske.”  
 - ” Rispettivamente in lingua italiana: „Giuro di adempire le mie funzioni di membro del Consiglio municipale con scrupolo e coscienza nel rispetto della Costituzione, della legge e dello Statuto della Città di Pola, di rispettare l'ordine legale e sostenere il progresso generale della Città di Pola, della Regione Istriana e della Repubblica di Croazia.“

I consiglieri appartenenti alla minoranza nazionale italiana possono prestare giuramento in lingua italiana.

### **Articolo 46**

Al consigliere cessa il mandato prima della decorrenza del periodo per il quale è stato eletto:

- se presenta le dimissioni entro e non oltre tre giorni prima della riunione programmata del Consiglio municipale e che sono certificate da un notaio entro e non oltre otto giorni prima della presentazione, il giorno della consegna delle dimissioni scritte secondo le norme sulla consegna prescritta dalla Legge sulla procedura amministrativa generale,
- se è stato completamente privato della capacità giuridica da una decisione finale del tribunale, il giorno in cui la decisione del

- tribunale diventa definitiva,
- se è stato condannato da una sentenza definitiva del tribunale alla reclusione incondizionata per un periodo superiore a sei mesi, il giorno in cui la sentenza diventa definitiva,
- se cessa la residenza nel territorio della Città di Pola, il giorno in cui avviene la disdetta della residenza,
- se la sua cittadinanza croata termina in conformità con le disposizioni della legge che disciplina la cittadinanza croata, il giorno della sua cessazione,
- in caso di decesso.

Al consigliere che cessa di essere cittadino croato e che è cittadino di uno stato membro dell'Unione europea, il mandato non cessa con la cessazione della cittadinanza croata.

#### **Articolo 47**

Il consigliere che durante il mandato accetta lo svolgimento di attività che in conformità alle disposizioni di legge non sono compatibili con l'incarico di membro dell'organo di rappresentanza, mette il mandato in quiescenza e viene sostituito dal supplente, conformemente alle disposizioni della legge. Entro otto giorni dal giorno di accettazione della funzione incompatibile, il consigliere è tenuto a informare il presidente del Consiglio municipale e la quiescenza del suo mandato inizia una volta decorso tale termine.

Alla cessazione del termine degli incarichi incompatibili, il consigliere continua ad esercitare l'incarico, se presenta la richiesta per iscritto al presidente del Consiglio municipale entro il termine di otto giorni dal giorno in cui terminano tali incarichi. La quiescenza del mandato cessa l'ottavo giorno dal giorno in cui la richiesta viene presentata per iscritto.

Se il consigliere, previo termine dell'incarico incompatibile non presenta una richiesta scritta di cui al comma 2 del presente articolo, si ritiene che il suo mandato sia in quiescenza per motivi personali.

Durante il mandato il consigliere ha il diritto di collocare in quiescenza il proprio mandato per motivi personali presentando una richiesta scritta al presidente del Consiglio municipale.

La quiescenza del mandato sulla base di una richiesta scritta di cui al comma 4 del presente

articolo decorre dal giorno di presentazione della richiesta scritta in conformità alle regole sulla presentazione di cui nella Legge sul procedimento amministrativo generale e non può durare meno di sei mesi. Il consigliere continua a svolgere l'incarico sulla base della cessazione della quiescenza del mandato, l'ottavo giorno dalla presentazione dell'informazione al presidente del Consiglio municipale.

Durante il mandato, il consigliere può richiedere la continuazione dello svolgimento dell'incarico di consigliere una sola volta.

#### **Articolo 48**

Il consigliere ha i seguenti diritti e doveri:

- partecipare alle sedute del Consiglio municipale
- discutere e votare ogni questione all'ordine del giorno della seduta del Consiglio
- proporre al Consiglio l'emanazione degli atti, presentare le proposte degli atti e presentare gli emendamenti alle proposte degli atti
- porre domande nell'ambito dell'attività del Consiglio municipale,
- porre domande al Sindaco e ai vicesindaci,
- partecipare alle sedute degli organi di lavoro del Consiglio municipale e discutere, e votare negli organi di lavoro di cui è membro,
- approvare l'elezione a membro dell'organo di lavoro in cui viene eletto dal Consiglio municipale, a condizione che svolga la funzione di presidente soltanto di un organo di lavoro,
- richiedere e ottenere i dati, necessari per lo svolgimento dell'incarico di consigliere, dall'organo della Città e in relazione a ciò usare i loro servizi professionali e tecnici.

Il consigliere ha il diritto a un'assenza non pagata giustificata dal lavoro per partecipare alle attività del Consiglio comunale e dei suoi organi di lavoro.

Il consigliere non può essere richiamato alla responsabilità penale in alcun altro modo per la votazione, per le parole pronunciate o i pareri e le posizioni prese, espresse alle sedute del Consiglio municipale.

Il consigliere è tenuto a mantenere segreti i dati che sono definiti tali, ai sensi delle normative vigenti, delle quali viene a conoscenza durante l'incarico di consigliere.

Il consigliere ha anche altri diritti e doveri

stabiliti dalle disposizioni legali, dal presente Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio municipale.

Il consigliere ha diritto di prendere visione del registro degli elettori durante il suo mandato.

#### **Articolo 49**

Il Regolamento interno del Consiglio municipale disciplina nel dettaglio la modalità di costituzione, convocazione, attività e corso della seduta, la realizzazione dei diritti, obblighi e responsabilità dei consiglieri, la realizzazione dei diritti e incarichi del presidente del Consiglio municipale, l'ambito dell'attività, la formazione e la modalità di attività degli organi di lavoro, la modalità e il procedimento di emanazione degli atti nel Consiglio municipale, il procedimento di elezione e di revoca, la partecipazione dei cittadini alle sedute e altre questioni importanti per l'attività del Consiglio municipale.

Con un'apposita delibera, il Consiglio municipale disciplina i principi e le norme di buona condotta del presidente, del vicepresidente e dei componenti del Consiglio municipale, del presidente e dei componenti degli organi di lavoro del Consiglio municipale (di seguito: titolari di cariche politiche) e svolgimento delle loro funzioni.

#### **Articolo 50**

La funzione dei membri del Consiglio municipale è onoraria e il consigliere non riceve lo stipendio.

I consiglieri hanno il diritto all'indennità ai sensi di una decisione speciale del Consiglio municipale.

### **1.3. Proposta e emanazione di atti**

#### **Articolo 51**

I consiglieri, il Sindaco, gli organi dell'autogoverno locale, gli organi di lavoro del Consiglio municipale, i cittadini e le altre persone hanno il diritto a proporre atti che vengono emanati dal Consiglio municipale ai sensi di una legge speciale o di un'altra prescrizione.

#### **Articolo 52**

Il Consiglio municipale svolge la propria attività nel corso delle sedute se è presente la

maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio municipale di regola emana le decisioni con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, tranne nei casi in cui è prescritta una seconda maggioranza.

A maggioranza dei voti di tutti i consiglieri si delibera in merito a:

1. lo Statuto della Città di Pola,
2. il Regolamento interno del Consiglio municipale,
3. il Bilancio della Città di Pola,
4. la relazione annuale sull'esecuzione del bilancio,
5. l'elezione e la revoca del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale
6. l'emanazione della delibera sull'indizione del referendum,
7. prestiti pluriennali,
8. altre questioni quando prescritto dalla legge o dal Regolamento interno.

In caso di circostanze speciali che implicano un evento o una determinata situazione che non poteva essere prevista e non avrebbe potuto essere influenzato e che attualmente mette in pericolo l'ordinamento giuridico, la vita, la salute o la sicurezza della popolazione e dei beni di maggiore valore, le sessioni degli organi di rappresentanza eccezionalmente possono tenersi in videoconferenza o per via elettronica.

#### **Articolo 53**

Il presidente del Consiglio municipale è tenuto a convocare la seduta del Consiglio municipale in base alla proposta motivata da un minimo di 1/3 dei consiglieri entro il termine di 15 giorni dal giorno del ricevimento della proposta.

Se il presidente del Consiglio municipale non convoca la seduta entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, la seduta verrà convocata dal Sindaco entro il termine di 8 giorni.

Decorsi i termini stabiliti dal presente articolo, la seduta può essere convocata, in base alla richiesta di 1/3 dei consiglieri, del capo dell'organo centrale per l'amministrazione statale addetta alle attività di autogoverno locale e territoriale (regionale).

La seduta del Consiglio municipale convocata in conformità alle disposizioni del presente articolo deve avere luogo entro 15 giorni dal giorno di convocazione.

#### **Articolo 54**

Nelle sedute del Consiglio municipale viene garantito l'uso paritetico della lingua croata e italiana

#### **1.4. Organi di lavoro del Consiglio municipale**

#### **Articolo 55**

Il Consiglio municipale costituisce organi di lavoro fissi o provvisori per:

1. esaminare e esprimere pareri sulle proposte degli atti generali e di altri atti sulle questioni di competenza dell'organo,
2. coordinare la soluzione di singole questioni,
3. istituire l'iniziativa e la proposta di emanazione di atti generali e di altri atti del Consiglio municipale,
4. preparare e presentare le proposte adeguate per il monitoraggio e l'esecuzione della politica stabilita e per il controllo sull'esecuzione delle decisioni e degli atti generali del Consiglio municipale,
5. attuare determinati compiti di interesse per il Consiglio municipale.

#### **Articolo 56**

Gli organi di lavoro del Consiglio municipale sono:

- il Comitato per le elezioni e le nomine,
- il Comitato per lo statuto e gli altri atti generali.
- la Commissione per i mandati.

#### **Articolo 57**

Il Comitato per le elezioni e le nomine propone:

- l'elezione e la revoca del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale,
- l'elezione e la revoca dei membri degli organi di lavoro del Consiglio municipale,
- la nomina e la revoca anche di altre persone definite dal presente Statuto e da altre decisioni del Consiglio municipale,
- le prescrizioni sulle indennità ai consiglieri e ai consiglieri per l'attività nel Consiglio municipale,
- discute e dà il parere sulle altre questioni per le elezioni, nomine e revoche di cui decide il Consiglio.

#### **Articolo 58**

Il Comitato per lo Statuto e gli altri atti generali:

- propone lo Statuto della Città e il Regolamento interno del Consiglio municipale,
- propone le modifiche dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio municipale,
- considera le proposte delle decisioni e di altri atti generali emanati dal Consiglio municipale in relazione alla loro armonizzazione con la Costituzione e il sistema legale, e rispetto all'elaborazione legale e dà il parere e le proposte al Consiglio municipale,
- stabilisce e rilascia i testi emendati degli atti generali che vengono emanati dal Consiglio municipale,
- svolge anche altre attività definite dal presente Statuto.

#### **Articolo 59**

La Commissione per i mandati:

- alla seduta costitutiva informa il Consiglio municipale sulle elezioni svolte per il Consiglio municipale e sui nomi dei consiglieri eletti, in conformità ai risultati pubblicati della commissione elettorale competente sulle elezioni svolte,
- informa il Consiglio municipale sulle dimissioni presentate all'incarico di consigliere, e sui consiglieri supplenti che al loro posto iniziano ad esercitare l'incarico di consigliere,
- informa il Consiglio municipale sulla quiescenza dei mandati dei consiglieri e sui consiglieri supplenti che iniziano ad esercitare l'incarico di consigliere,
- informa il Consiglio municipale sulla cessazione del mandato dei consiglieri,
- informa il Consiglio municipale sulla cessazione del mandato quando vengono adempite le condizioni previste dalla legge e informa il Consiglio municipale che le condizioni legali sono state adempite per l'inizio del mandato ai consiglieri supplenti.

#### **Articolo 60**

Oltre agli organi di lavoro costituiti sulla base del presente Statuto, il Consiglio municipale può costituire altri organi di lavoro fissi e provvisori per analizzare e considerare altre questioni

nell'ambito del Consiglio municipale, preparare le proposte delle decisioni e di altri atti, dare pareri e proposte relativi alle questioni che si trovano all'ordine del giorno del Consiglio municipale.

Il Regolamento interno del Consiglio municipale e la decisione speciale con i quali si costituiscono gli altri organi di lavoro in conformità al comma 1 del presente articolo definiranno la denominazione, la formazione, il numero di membri, il procedimento di nomina, il campo di attività e la modalità di lavoro degli organi del Consiglio municipale.

## 2. IL SINDACO

### Articolo 61

Il Sindaco rappresenta la Città di Pola e detiene il potere esecutivo della Città di Pola.

Il mandato del Sindaco dura quattro anni e inizia il primo giorno lavorativo che segue il giorno di pubblicazione dei risultati definitivi delle elezioni e dura fino al primo giorno lavorativo che segue il giorno della pubblicazione dei risultati definitivi delle elezioni del nuovo Sindaco ovvero fino all'entrata in vigore della delibera di nomina del fiduciario del Governo della Repubblica di Croazia per eseguire le mansioni di competenza del Sindaco.

In deroga al comma 1 del presente articolo, l'organo esecutivo della Città di Pola è anche il sostituto che svolge la funzione di Sindaco nei casi previsti dalla legge.

Il vicesindaco che svolge la funzione di Sindaco è il vicesindaco che è stato eletto nelle elezioni dirette assieme al Sindaco e la funzione di Sindaco viene da lui svolta se il mandato del Sindaco è cessato decorsi due anni dalla cessazione del mandato nella Città di Pola.

Il vicesindaco ad interim è il vicesindaco che viene eletto alle elezioni dirette insieme al Sindaco, e svolge le funzioni di Sindaco se il Sindaco è impossibilitato a svolgere le sue funzioni durante il suo mandato.

Il vicesindaco ad interim di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo ha tutti i diritti e doveri del Sindaco.

Nell'esecuzione del potere esecutivo il Sindaco:

- stabilisce e presenta le proposte degli atti generali emanati dal Consiglio municipale,

- emana gli atti singoli e generali nell'ambito del proprio campo di attività,
- esprime il proprio parere sulle proposte degli atti che sono stati presentati al Consiglio municipale dai proponenti autorizzati,
- esegue e provvede all'attuazione degli atti generali del Consiglio municipale,
- stabilisce la proposta del bilancio preventivo della Città di Pola e l'esecuzione del bilancio preventivo,
- gestisce gli immobili, i beni mobili e i diritti di proprietà della Città di Pola ai sensi di legge, del presente Statuto e dell'atto generale del Consiglio municipale,
- delibera sull'acquisizione e l'alienazione dei beni mobili e immobili della Città di Pola il cui valore unitario non supera il 0,5% dell'importo del reddito senza introiti realizzati nell'anno che precede l'anno in cui si delibera sull'acquisizione e l'alienazione dei beni mobili e immobili, e al massimo fino all'importo di 1.000,000 di kune, se l'acquisizione e l'alienazione, ossia la disposizione era pianificata nel bilancio ed eseguita ai sensi di legge, del presente Statuto e delle norme legali,
- gestisce i redditi e le spese della Città di Pola,
- gestisce i fondi in denaro disponibili nel bilancio della Città di Pola,
- delibera sull'assegnazione dell'approvazione per l'indebitamento e l'assegnazione della garanzia per l'adempimento degli obblighi delle persone giuridiche di proprietà maggioritaria diretta o indiretta della Città di Pola e delle istituzioni il cui fondatore è la Città di Pola per l'importo superiore al 0,5% dell'importo delle entrate senza i redditi realizzati nell'anno che precede l'anno in cui si delibera, ossia superiore all'importo di 1.000,000 kune,
- è responsabile dell'organizzazione, lo sviluppo e l'esecuzione del sistema dei controlli interni finanziari (gestione finanziaria e controllo e revisione interna) nella Città di Pola,
- emana il regolamento inerente all'organizzazione interna degli organi amministrativi della Città di Pola,
- nomina e revoca gli assessori,
- nomina e revoca il revisore interno,

- costituisce, nomina e revoca gli organi di lavoro del Sindaco,
- nomina e revoca i rappresentanti della Città di Pola negli organi degli enti pubblici, società commerciali e altre persone giuridiche d'interesse per la Città di Pola il cui fondatore è la Città di Pola, ossia che sono di proprietà o comproprietà maggioritaria della Città di Pola ed è tenuto a trasmettere la decisione al Consiglio municipale entro 8 giorni dall'emanazione della decisione e pubblicarla nel bollettino ufficiale della di Pola,
- stabilisce il piano di collocamento al lavoro presso gli organi amministrativi della Città di Pola,
- propone l'effettuazione del piano territoriale come pure le sue modifiche e integrazioni in conformità alle proposte motivate e argomentate delle persone fisiche e giuridiche di Pola,
- gestisce l'attività degli organi amministrativi e dei servizi della Città di Pola nello svolgimento delle attività dell'autogoverno della Città, ossia delle attività dell'amministrazione statale se sono state trasferite alla Città,
- controlla l'attività degli organi amministrativi e dei servizi nell'ambito dell'autogoverno e nelle attività dell'amministrazione statale,
- svolge il controllo sulla legalità del lavoro degli organi presso i comitati locali,
- svolge altre mansioni stabilite dal presente Statuto e dalle altre prescrizioni.

Il Sindaco è tenuto a presentare le relazioni semestrali sulle approvazioni assegnate per l'indebitamento e le garanzie per l'adempimento agli obblighi di cui al comma 7 alinea 10 del presente articolo al Consiglio municipale.

#### **Articolo 62**

Il Sindaco è responsabile della costituzionalità e legittimità dell'esercizio dei compiti di sua competenza e della costituzionalità e legittimità degli atti degli organi amministrativi della Città.

#### **Articolo 63**

Il Sindaco presenta due volte l'anno la relazione sulla propria attività entro il 31 marzo dell'anno corrente per il periodo di luglio – dicembre dell'anno precedente e entro il 15

settembre per il periodo di gennaio – giugno dell'anno corrente.

Il Consiglio municipale può, oltre alla relazione di cui al comma 1 del presente articolo, richiedere al Sindaco la relazione sulle singole questioni di sua competenza.

Il Sindaco presenta la relazione su richiesta di cui al comma 2 del presente articolo entro il termine di 30 giorni da giorno del ricevimento della stessa. Se una richiesta contiene un maggior numero di diverse questioni, il termine per la presentazione della relazione è di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio municipale non può richiedere al Sindaco una relazione su una questione sostanzialmente concorde prima della scadenza di un termine di 6 mesi dalla relazione precedentemente presentata sulla stessa questione.

#### **Articolo 64**

Nell'esercitare le proprie attività nell'ambito dell'autogoverno della Città il Sindaco:

- ha il diritto di sospendere l'applicazione dell'atto generale del Consiglio municipale. Se valuta che l'atto viola la legge o qualche altra prescrizione, il Sindaco emana la delibera sulla sospensione dell'atto generale entro 8 giorni dal giorno in cui è emanato. Il Sindaco ha il diritto di richiedere al Consiglio municipale di rimuovere i difetti trovati entro il termine di 8 giorni. Se il Consiglio municipale non procede, il Sindaco è tenuto, senza indugio, a informare l'organo dell'amministrazione statale competente nel cui ambito si trova l'atto generale e a pronunciarsi sulla sospensione dell'atto generale,
- ha il diritto di sospendere l'applicazione dell'atto del comitato locale se valuta che l'atto è contrario alla legge, allo Statuto e agli atti generali del Consiglio municipale.

#### **Articolo 65**

Il Sindaco ha un vicesindaco che viene eletto alle elezioni dirette insieme al Sindaco e che svolge la funzione di Sindaco se il mandato del Sindaco è cessato dopo la scadenza di due anni e se il Sindaco, a causa di un'assenza prolungata o altri motivi, non è in grado di svolgere le sue mansioni.

Oltre al vice di cui al comma 1 del presente articolo, il Sindaco, sulla base dei diritti acquisiti della minoranza nazionale italiana di eleggere i rappresentanti nell'organo esecutivo della Città di Pola, ha un vicesindaco appartenente alla quota della minoranza nazionale italiana.

### **Articolo 66**

Il Sindaco può affidare lo svolgimento di determinati compiti di sua competenza al vicesindaco eletto insieme a lui e al vicesindaco eletto dalle file della minoranza nazionale italiana.

Nello svolgimento dei compiti affidati, il vice è tenuto a seguire le istruzioni del Sindaco.

Affidando al vice i compiti di sua competenza, non si esaurisce la responsabilità del Sindaco per il loro svolgimento.

### **Articolo 67**

Il Sindaco e i vicesindaci decidono se svolgere o meno la propria funzione professionalmente.

Il Sindaco e i vicesindaci sono tenuti, entro 8 giorni dal giorno dell'assunzione della funzione, trasmettere un'informazione scritta all'organo amministrativo competente della Città per informarlo sul modo in cui svolgeranno la funzione. Per la persona che non procede nel modo descritto nel presente Statuto e alla legge, si ritiene che svolga la funzione in modo volontario.

Il Sindaco e i suoi sostituti possono modificare le modalità d'esercizio della funzione durante il mandato con un'informazione scritta all'organo amministrativo della Città responsabile dei dipendenti.

Il novo modo d'esercizio della funzione inizia il primo giorno del mese successivo al mese di trasmissione dell'informazione scritta all'organo amministrativo competente.

Se la comunicazione scritta non specifica la data di inizio della nuova modalità di esercizio delle funzioni, la nuova modalità di esercizio delle funzioni inizia il primo giorno del mese successivo alla consegna di tale comunicazione.

Il giorno in cui il Sindaco e i vicesindaci assumono la funzione si ritiene il giorno d'inizio del mandato definito da una legge speciale.

### **Articolo 68**

Al Sindaco e ai vicesindaci il mandato cessa per legge o nei casi prescritti da una legge

speciale, e precisamente:

1. se rassegnano le dimissioni, il giorno di presentazione delle dimissioni per iscritto in conformità alle regole di presentazione previste dalla Legge sul procedimento amministrativo generale,
2. se con una decisione del tribunale passata in giudicato è stata loro tolta la capacità di agire, il giorno in cui la stessa passa in giudicato,
3. se con una sentenza del tribunale passata in giudicato sono stati condannati a una pena detentiva incondizionata della durata superiore a un mese, il giorno in cui la sentenza passa in giudicato,
4. se cessa la residenza nel territorio dell'autonomia locale il giorno in cui si disdice la residenza nel territorio dell'autonomia locale,
5. se cessa la cittadinanza croata, il giorno in cui cessa la cittadinanza si sensi della legge che regola la cittadinanza croata,
6. in caso di decesso,
7. in caso di revoca tramite referendum.

L'assessore dell'assessorato competente per i rapporti fra i funzionari nella Città è tenuto ad informare immediatamente l'organo centrale dell'amministrazione statale competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale).

### **Articolo 69**

Il Sindaco e i vicesindaci possono essere destituiti nei casi e nel procedimento prescritto dalla legge e dal presente Statuto.

Se al Referendum viene emanata la decisione di destituzione del Sindaco e dei vicesindaci, il loro mandato cessa il giorno in cui vengono pubblicati i risultati del referendum, mentre il governo della Repubblica di Croazia nomina il fiduciario del Governo della Repubblica di Croazia per svolgere le attività di competenza del Sindaco.

## **VIII. GLI ORGANI AMMINISTRATIVI**

### **Articolo 70**

Per svolgere le attività dell'autogoverno di competenza della Città di Pola, stabilite dalla legge e dal presente Statuto e per svolgere le attività dell'amministrazione statale trasmesse alla Città in conformità alla legge, vengono

organizzati gli organi amministrativi della Città.

Nell'adempiere ai compiti affidati dall'amministrazione statale, gli organi amministrativi delle autonomie hanno i poteri e gli obblighi degli organi dell'amministrazione statale conformemente alla legge che governa il sistema amministrativo statale.

L'organizzazione e le competenze degli organi amministrativi vengono definiti da una decisione speciale del Consiglio municipale.

Gli organi amministrativi vengono organizzati come organi amministrativi e servizi (di seguito: organi amministrativi).

Gli organi amministrativi vengono gestiti dagli assessori nominati dal Sindaco in conformità al concorso pubblico.

#### **Articolo 71**

Gli organi amministrativi della Città di Pola, nell'ambito delle loro competenze e nell'ambito delle attività stabilite da una decisione speciale, eseguono direttamente le leggi e le altre prescrizioni, le decisioni e gli altri atti generali degli organi della Città, eseguono lo stato nei campi dell'amministrazione per i quali sono stati fondati, risolvono le questioni amministrative, svolgono il controllo, intraprendono le misure per le quali sono autorizzati dalla legge o da altre prescrizioni, preparano le decisioni e gli altri atti generali e singoli e svolgono altre attività.

#### **Articolo 72**

Gli organi amministrativi sono indipendenti nell'ambito della propria attività e per lo svolgimento legale e tempestivo delle attività, rispondono al Sindaco.

#### **Articolo 73**

I fondi per il lavoro degli organi amministrativi sono forniti nel Bilancio del Comune di Pola, nel Bilancio dello Stato e da altre entrate in conformità con la legge.

Per la parte delle attività nell'ambito della sfera autogovernata che l'amministrazione cittadina svolge per le altre unità dell'autogoverno locale, tramite un contratto speciale saranno stabiliti il tipo e il volume delle attività, l'indennizzo per la loro effettuazione e le altre condizioni necessarie per lo svolgimento tempestivo, di qualità e professionale dei lavori.

## **IX. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI APPARTENENTI ALLE MINORANZE NAZIONALI**

#### **Articolo 74**

Gli appartenenti alle minoranze nazionali nel territorio della Città di Pola, allo scopo di migliorare, tutelare e proteggere la posizione delle minoranze nazionali partecipano nella vita pubblica e gestiscono le attività locali tramite il consiglio delle minoranze nazionali e dei rappresentanti delle minoranze nazionali che vengono eletti nel modo e alle condizioni prescritte dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali.

#### **Articolo 75**

I consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali nella Città di Pola hanno il diritto di:

- proporre agli organi della Città di Pola le misure per lo sviluppo della posizione delle minoranze nazionali nella Città di Pola, includendo l'assegnazione delle proposte degli atti generali che definiscono questioni di rilievo per la minoranza nazionale;
- proporre i candidati per gli incarichi negli organi della Città di Pola;
- essere informati su tutte le questioni che saranno discusse dall'organo di lavoro del Consiglio cittadino e che riguardano la posizione della minoranza nazionale.

Il modo, i termini e il procedimento di realizzazione dei diritti di cui al comma 1 saranno definiti dal Regolamento interno del Consiglio municipale della Città di Pola.

#### **Articolo 76**

La Città di Pola, in conformità alle possibilità del bilancio cittadino, provvede ai fondi per l'attività del consiglio delle minoranze nazionali e degli appartenenti alle minoranze nazionali, includendo i fondi per lo svolgimento delle attività amministrative e si possono provvedere anche i fondi per lo svolgimento di determinate attività stabilite nel programma di lavoro.

I consigli delle minoranze nazionali sono persone giuridiche senza fini di lucro che acquisiscono la propria qualità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle minoranze nazionali.

I consigli delle minoranze nazionali approvano lo statuto, il programma di lavoro, il piano finanziario e le relazioni finanziarie.

#### **Articolo 77**

Il Sindaco è in dovere di richiedere il parere e le proposte sulle disposizioni che definiscono i diritti e le libertà delle minoranze nazionali al consiglio delle minoranze nazionali, ossia ai rappresentanti delle minoranze nazionali costituite per il territorio della Città di Pola per la stesura delle proposte degli atti generali.

#### **Articolo 78**

Nel territorio della Città di Pola, gli appartenenti alle minoranze nazionali hanno il diritto di usare e a mettere in evidenza i simboli e le bandiere delle minoranze nazionali.

La bandiera della minoranza nazionale può essere esposta accanto alla bandiera della Repubblica di Croazia e alla bandiera della Città di Pola sugli edifici dove ha sede la minoranza nazionale e in altre circostanze solenni di rilievo per la minoranza nazionale.

#### **Articolo 79**

I Consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali possono utilizzare a scopi ufficiali anche altre insegne e simboli della propria minoranza nazionale:

- nei propri timbri e sigilli
- nelle insegne installate sugli edifici direzionali in cui si trova la loro sede e negli uffici e aule
- nelle intestazioni degli atti d'ufficio che emanano.

#### **Articolo 80**

In circostanze solenni di rilievo per la minoranza nazionale si consente l'esecuzione dell'inno nazionale e/o della canzone solenne della minoranza nazionale.

Prima dell'esecuzione dell'inno e/o della canzone solenne della minoranza nazionale, è d'obbligo l'esecuzione dell'inno della Repubblica di Croazia.

#### **Articolo 81**

La Città di Pola provvede, secondo le proprie possibilità, al finanziamento delle attività esercitate dalle associazioni culturali nonché di

altre associazioni fondate dagli appartenenti alle minoranze nazionali, per preservare l'identità nazionale e culturale.

### **X. AUTOGOVERNO LOCALE**

#### **1. Il comitato locale**

##### **Articolo 82**

Nel territorio della Città di Pola vengono costituiti i comitati locali, come forma di autogoverno locale, per la realizzazione della partecipazione diretta dei cittadini nelle decisioni sulle attività locali.

I comitati locali vengono costituiti per i singoli abitati o per più abitati minori collegati tra di loro o per parti dell'abitato che formano un'entità delimitata e indipendente, nel modo e conforme al procedimento prescritto dalla legge, dal presente Statuto.

Nella realizzazione del diritto di cui al comma 1 del presente articolo i comitati locali sono tenuti a considerare l'interesse della Città di Pola nel complesso.

Il comitato locale è una persona giuridica.

##### **Articolo 83**

Sul territorio della Città di Pola sono costituiti 16 comitati locali.

I territori e i confini dei comitati locali sono identici ai territori dei singoli rioni cittadini, dei sobborghi e delle zone turistiche urbane e periferiche della Città di Pola.

I Comitati locali sul territorio della città di Pola sono:

- Comitato locale Città Vecchia  
comprende i territori dei rioni cittadini Città, San Martino, Port'Aurea e Arsenale
- Comitato locale Castagner  
per il territorio del rione cittadino Castagner
- Comitato locale Monte Zaro  
per il territorio del rione cittadino Monte Zaro
- Comitato locale San Plicarpo - Sisplaz  
per il territorio dei rioni cittadini San Policarpo, Ospedale della Marina e Sisplaz
- Comitato locale Veruda  
per il territorio dei rioni cittadini Veruda, Valsaline e le zone turistiche cittadine Monsival, Saccorgiana e Verudella

- Comitato locale Stoia, per i territori dei rioni cittadini Musil, Vergarola, San Pietro, Baracche, Valcane e le zone turistiche cittadine Valovine e Stoia
- Comitato locale Nuova Veruda per i territori dei rioni cittadini Monte Paradiso e le zone turistiche cittadine Marina Veruda, Fischerhutte e Bunarina
- Comitato locale Siana per i territori dei rioni cittadini Siana, Monteghiro e i sobborghi Valica – Illiria, Vidrian e Vernal
- Comitato locale Stignano per il territorio del sobborgo di Stignano, dei sobborghi turistici Puntacristo, Puntisella, Valdežunac e Camulimenti e le isole di San Girolamo, Cosada, Santa Caterina
- Comitato locale Monte Grande per i territori dei sobborghi di Monte Grande, Paganor, Carsiole e del sobborgo turistico Vallelunga
- Comitato locale Bussoler per i sobborghi di Bussoler, Scattari, Sichici, Valmade, Moteserpo-Comunal, Kaiserwald e Campi d’Altura
- Comitato locale Valdibecco per i territori dei sobborghi di Valdibecco e Dolinka
- Comitato locale Arena per i territori dei rioni cittadini Arena, Croatia e Stazione ferroviaria
- Comitato locale Monte Paradiso per i territori dei rioni cittadini Monte Rizzi e Drenovica
- Comitato locale Grega comprende i territori dei rioni cittadini Pragrande, San Michele, Ospedale e Grega
- Comitato locale Monvidal per il territorio del rione cittadino Monvidal.

#### **Articolo 84**

L’iniziativa e la proposta per la costituzione di un nuovo comitato locale, che rispetto alle altre parti forma un’entità indipendente delimitata (parte dell’abitato), può essere data dal Consiglio municipale, dal Sindaco, dal consiglio del comitato locale, da al minimo il 20% dei cittadini iscritti nell’elenco degli elettori per il territorio per il quale si propone la costituzione del comitato locale.

Nel caso che la proposta di cui al comma 1 del presente articolo sia data dai cittadini o dalle loro organizzazioni e associazioni, la proposta viene trasmessa per iscritto al Sindaco.

Dell’iniziativa e della proposta di separazione di parte del territorio del comitato locale dal comitato locale esistente, dell’associazione dei comitati locali, della modifica dei confini e del cambiamento della denominazione del comitato locale, si delibera nel modo e secondo il procedimento definito per la costituzione di un nuovo comitato locale.

#### **Articolo 85**

Il Sindaco, entro 15 giorni dal giorno del ricevimento della proposta stabilisce se la proposta è stata presentata nel modo e conformemente al procedimento stabilito dalla legge e dal presente Statuto.

Se il Sindaco stabilisce che la proposta non è stata presentata nel modo prescritto, informerà il proponente richiedendo l’integrazione della proposta di costituzione del comitato locale entro 15 giorni.

Il Sindaco invia al Consiglio municipale la proposta di costituzione di un nuovo comitato locale, che è tenuto ad esprimersi in merito alla proposta entro 90 giorni dal giorno di ricevimento della proposta, avendo prima ottenuto il parere del consiglio del comitato locale al quale la modifica si riferisce.

#### **Articolo 86**

Nella proposta di costituzione del comitato locale vengono indicati i dati del proponente, il territorio e i confini del comitato locale, la sede del comitato locale e la proposta motivata della necessità di costituire il comitato locale.

#### **Articolo 87**

Gli organi del comitato locale sono il consiglio del comitato locale e il presidente del consiglio del comitato locale.

#### **Articolo 88**

I membri del consiglio del comitato locale vengono eletti dai cittadini dal territorio del comitato locale che hanno il diritto al voto nelle elezioni dirette, a scrutinio segreto, per il periodo di quattro anni, con il sistema proporzionale delle elezioni, e il procedimento d’elezione

si applicano le disposizioni della legge che definiscono l'elezione dei membri degli organi di rappresentanza delle unità d'autogoverno locale.

L'unità elettorale per l'elezione dei membri del consiglio del comitato locale è formata dall'intero territorio del comitato locale.

### **Articolo 89**

Le elezioni per i membri del consiglio dei comitati locali vengono indette dal Consiglio municipale.

### **Articolo 90**

Il numero dei membri del consiglio di un singolo comitato locale viene definito secondo il numero dei cittadini nel comitato locale come segue:

- fino a 3000 abitanti      7 membri
- fino a 5000 abitanti      9 membri
- più di 5000 abitanti      11 membri.

A membro del consiglio del comitato locale può essere eletto un cittadino avente diritto al voto che, il giorno d'entrata in vigore della delibera d'indizione delle elezioni, ha la residenza nel territorio del comitato locale per il quale è eletto il consiglio.

### **Articolo 91**

Il consiglio del comitato locale elegge il presidente del consiglio nel proprio seno, a maggioranza dei voti di tutti i membri, per il periodo di quattro anni.

Il presidente del consiglio rappresenta il comitato locale e del proprio lavoro risponde al consiglio del comitato locale.

### **Articolo 92**

Il consiglio del comitato locale:

1. emana il programma di lavoro e la relazione sull'attività del comitato locale,
2. emana il piano di minori iniziative comunali e stabilisce la priorità nella loro realizzazione,
3. emana le regole del comitato locale,
4. emana il regolamento sul lavoro;
5. emana il piano finanziario e il conto consuntivo,
6. elegge e revoca il presidente e vicepresidentidel consiglio,
7. convoca i comizi dei cittadini o in qualche altro modo richiede il parere dei cittadini

dal proprio territorio sulle questioni relative alla vita e all'attività dei cittadini di questo comitato locale,

8. collabora con gli altri comitati locali nel territorio della Città di Pola, in particolare con i comitati locali limitrofi,
9. collabora con le associazioni nel proprio territorio in relazione alle questioni d'interesse per i cittadini del comitato locale
10. svolge anche altre attività regolate dalla legge, dal presente Statuto e dalle delibere del Consiglio

Per minori iniziative comunali s'intende l'edificazione, la sistemazione e la manutenzione di minori strutture dell'infrastruttura comunale e di minori strutture pubbliche che migliorano lo standard comunale dei cittadini nel territorio del comitato locale (sezioni minori della rete locale d'allacciamento alla rete idrica, canalizzazione, energia elettrica, aree verdi, parchi, campi da gioco per bambini, strade non classificate, marciapiedi e strutture pubbliche).

### **Articolo 93**

Il programma di lavoro stabilisce i compiti del comitato locale, particolarmente in relazione alla gestione della sistemazione del territorio del comitato locale e in relazione alla attuazione di una maggiore soddisfazione delle necessità locali dei cittadini nell'ambito della sanità, tutela sociale, cultura, sport e altre necessità locali nel proprio territorio.

### **Articolo 94**

Le regole del comitato locale definiscono dettagliatamente le competenze del consiglio del comitato locale, i diritti, i doveri e le responsabilità del presidente e dei membri del comitato locale, le competenze degli organi di lavoro del consiglio e altre questioni di rilievo per il lavoro del comitato locale.

### **Articolo 95**

Le modalità di finanziamento dei comitati locali sul territorio della Città di Pola sono definite da una delibera emanata dal Consiglio municipale.

### **Articolo 96**

Le attività tecniche e amministrative per le necessità del comitato locale vengono gestite

dagli organi amministrativi della Città di Pola nel modo prescritto dall'atto generale che definisce l'organizzazione e la modalità di lavoro degli stessi.

~~Articolo 97 – si cancella.~~

### **Articolo 98**

Il controllo della legalità del lavoro del comitato locale viene svolta del Sindaco e, su sua proposta, il Consiglio municipale può sciogliere il consiglio del comitato locale, se lo stesso viola spesso il presente Statuto, le Regole fondamentali dei comitati locali o non esegue i compiti affidati.

Il Consiglio municipale emana le regole fondamentali dei comitati locali che regolano dettagliatamente l'organizzazione e il lavoro dei comitati locali, le modalità d'esecuzione delle elezioni dei membri del comitato locale, i poteri del Sindaco nel controllo della legalità delle attività degli organi dei comitati locali e altre questioni di rilievo per il lavoro dei comitati locali.

~~2. I comizi dei cittadini e  
l'articolo 99 si cancella.~~

## **XI I PUBBLICI SERVIZI**

### **Articolo 100**

La Città di Pola nell'ambito delle competenze d'autogoverno provvede all'esecuzione delle attività che soddisfano le necessità giornaliere dei cittadini nell'ambito degli affari comunali, economici, sociali e altro, in relazione alle quali la legge stabilisce che vengono svolte come servizio pubblico.

La Città di Pola provvede che siano svolte le attività di cui al comma 1 del presente articolo costituendo società commerciali, enti pubblici e altre persone giuridiche ed esercizi propri.

La Città di Pola può assegnare lo svolgimento di determinate attività ad altre persone giuridiche e fisiche in conformità al contratto di concessione.

### **Articolo 101**

Le attività comunali si svolgono come servizio pubblico.

La Città di Pola e le persone giuridiche e fisiche che svolgono le attività comunali sono

tenute a provvedere allo svolgimento permanente e qualitativo di queste attività ed effettuare la manutenzione delle strutture comunali e degli impianti affinché siano funzionanti.

### **Articolo 102**

Le attività sociali sono l'educazione e l'istruzione, la scienza, la cultura, l'informazione, lo sport, la cultura fisica, la cultura tecnica, la tutela dei bambini e la protezione dei bambini e dei giovani, la sanità, la tutela sociale, la tutela delle persone disabili e le altre attività ai sensi di legge.

La Città di Pola costituisce enti pubblici per lo svolgimento delle attività sociali che sono determinate dalla legge ad essere svolte come servizi pubblici.

### **Articolo 103**

La Città di Pola può costituire società commerciali per l'esercizio delle attività economiche.

Il Sindaco è membro dell'assemblea della società nelle società commerciali nelle quali la Città di Pola possiede quote o azioni.

### **Articolo 104**

Le società commerciali il cui fondatore è la Città di Pola, ovvero nelle quali la Città di Pola ha le proprie quote o azioni, sono indipendenti nell'esercizio delle proprie attività e nella gestione degli affari, in conformità alla legge, alla prescrizione fondata sulla legge, al contratto o statuto societario.

Le assemblee delle società commerciali sono tenute ad ottenere l'approvazione preliminare del Consiglio municipale prima di deliberare in merito alle modifiche dello status (fusione, acquisizione, subentro, trasformazione, ecc.) e sulla cessazione della società.

### **Articolo 105**

Le istituzioni il cui fondatore è la Città di Pola sono indipendenti nello svolgimento delle proprie attività e nella gestione degli affari, in conformità alla legge, alla prescrizione fondata sulla legge, all'atto di costituzione e allo statuto dell'istituzione.

L'atto di costituzione ossia lo statuto dell'istituzione può limitare l'acquisizione, l'aggravio o l'alienazione degli immobili o di altri beni e il modo di disposizione dei redditi.

### **Articolo 106**

Le assemblee delle società commerciali ossia le amministrazioni delle società commerciali e i consigli d'amministrazione ossia i direttori delle istituzioni sono tenuti, al minimo una volta l'anno, a presentare la relazione sull'attività della persona giuridica come pure le relazioni degli organi di controllo per l'anno d'esercizio precedente, al Sindaco che ne prende visione e li trasmette al Consiglio municipale.

La relazione di cui al comma 1 del presente articolo va presentata il entro e non più tardi del 30 giugno dell'anno corrente per l'anno d'esercizio precedente.

### **Articolo 107**

Per svolgere le attività comunali la Città di Pola può costituire propri esercizi che non hanno la qualità di persona giuridica.

Il Consiglio municipale costituisce i propri esercizi in conformità a una decisione speciale nel modo e procedimento prescritto dalla legge o in base alle prescrizioni di legge.

### **Articolo 108**

Nell'esercizio delle attività comunali economiche, sociali e di altre attività le persone giuridiche e fisiche sono tenute a prendere le misure per la tutela e la protezione dell'ambiente.

## **XII IL PATRIMONIO E IL FINANZIAMENTO DELLA CITTÀ**

### **Articolo 109**

Tutti i beni finanziari e non finanziari di proprietà della Città di Pola, costituiscono il patrimonio della Città di Pola.

### **Articolo 110**

Il patrimonio della Città è gestito dal Sindaco e dal Consiglio municipale in conformità alle disposizioni di legge e del presente Statuto, da buon proprietario.

### **Articolo 111**

La Città di Pola ha i redditi dei quali, nell'ambito delle proprie competenze d'autogoverno, dispone liberamente.

I redditi della Città di Pola sono:

1. tasse cittadine, sovrimposta, compensi, contributi, imposte,

2. proventi dai beni in possesso della Città di Pola e dai diritti immobiliari,
3. proventi da società e altre persone giuridiche di proprietà della Città di Pola o in cui la Città di Pola ha quote o azioni,
4. tasse per le concessioni,
5. le ammende e l'utile economico confiscato per violazioni come prescritto dalla Città di Pola in conformità con la legge,
6. quota nella tassa comune,
7. i fondi della Repubblica di Croazia previsti nel bilancio dello Stato,
8. altre entrate previste dalla legge.

### **Articolo 112**

Il Consiglio municipale emana la decisione che prescrive il tipo di imposta, l'aliquota della sovrimposta cittadina ossia l'importo delle proprie imposte, l'esonero e le agevolazioni dal pagamento delle imposte, il modo di determinazione dell'imponibile, il pagamento delle tasse, le infrazioni fiscali e altre questioni di procedimento, in conformità alla legge.

### **Articolo 113**

La valutazione dei redditi e delle entrate annuali, e gli importi stabiliti delle spese e di altre uscite della Città di Pola vengono espresso nel bilancio preventivo della Città di Pola.

Tutti i redditi e le entrate del bilancio preventivo devono essere disposti nel bilancio preventivo e rappresentati/distribuiti a seconda delle fonti dalle quali provengono.

Tutte le spese e le uscite del bilancio preventivo devono essere stabilite nel bilancio preventivo ed equilibrate con i redditi e le entrate.

### **Articolo 114**

La Città di Pola redige il bilancio dei beni in cui rappresenta il valore dei propri beni in conformità alle prescrizioni contabili.

### **Articolo 115**

Il Bilancio preventivo della Città di Pola e la decisione di esecuzione del bilancio preventivo viene emanata per l'anno finanziario e vale per l'anno in cui è stato emanato.

L'anno finanziario è il periodo di dodici mesi, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

#### **Articolo 116**

Il Consiglio municipale approva il bilancio preventivo per l'anno finanziario successivo nel modo e entro i termini prescritti dalla legge.

Se il bilancio preventivo per l'anno finanziario successivo non può essere emanato entro il termine previsto, il Consiglio municipale emana la delibera sull'finanziamento provvisorio nel modo e procedimento prescritti dalla legge.

Il finanziamento provvisorio viene applicato al massimo nei primi tre mesi dell'anno finanziario.

Se prima dell'inizio dell'anno successivo non si approva nemmeno la decisione di finanziamento temporaneo, il finanziamento si svolge mediante l'esecuzione delle spese ordinarie ed essenziali, in conformità a una legge speciale.

#### **Articolo 117**

Se durante l'anno finanziario vengono diminuiti i redditi e le entrate ossia se si aumentano le uscite e le spese, il bilancio si deve equilibrare e vanno ridotte le uscite e le spese previste ossia si procurano nuovi redditi e entrate.

Il ragguglio del bilancio viene effettuato durante l'anno finanziario con le modifiche e integrazioni del bilancio conformemente al procedimento prescritto per l'emanazione del bilancio preventivo.

#### **Articolo 118**

Il Consiglio municipale emana la relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio preventivo, in conformità al procedimento e ai termini stabiliti dalle vigenti prescrizioni legali.

#### **Articolo 119**

La Città di Pola si può indebitare prendendo prestiti, mutui e rilasciando titoli di credito in conformità alle vigenti prescrizioni legali.

La persona giuridica di proprietà o comproprietà della Città di Pola e le istituzioni il cui fondatore è la Città di Pola può indebitarsi a lungo termine soltanto con su approvazione del proprietario maggioritario, ossia del fondatore in conformità alla legge speciale e agli atti generali del Consiglio municipale.

#### **Articolo 120**

La Città di Pola può prestare garanzia alla persona giuridica di sua proprietà maggioritaria o all'istituzione di cui è fondatore per l'adempimento degli obblighi della persona giuridica o dell'istituzione in conformità alla legge speciale e agli atti generali del Consiglio municipale.

#### **Articolo 121**

Il patrocinio di manifestazioni, spettacoli e raduni non si possono accettare in quanto nel bilancio preventivo non sono previsti i fondi adeguati necessari per gli obblighi finanziari che risultano dall'accettazione del patrocinio.

#### **Articolo 122**

L'esercizio materiale e finanziario completo della Città è controllato dal Consiglio municipale.

La legalità, lo scopo e la tempestività di uso dei fondi finanziari della Città sono controllati dal ministero di cui la competenza.

### **XIII GLI ATTI DELLA CITTÀ**

#### **Articolo 123**

Il Consiglio municipale sulla base dei e delle autorizzazioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto emana lo Statuto, il Regolamento interno, la relazione di esecuzione del bilancio preventivo, le decisioni, le delibere, le raccomandazioni, le dichiarazioni e gli altri atti generali.

Il Consiglio municipale emana i decreti e gli altri atti generali, quando ai sensi di legge risolve le singole questioni.

Il testo emendato dello Statuto, del Regolamento interno del Consiglio municipale e di altri atti generali del Consiglio municipale, viene presentato dall'organo di lavoro del Consiglio municipale di cui la competenza.

#### **Articolo 124**

Nell'ambito delle proprie competenze il Sindaco emana le decisioni, le delibere, i regolamenti, le istruzioni e gli altri atti generali e singoli, che è autorizzato ad emanare ai sensi di legge e dell'atto generale del Consiglio municipale.

### **Articolo 125**

Gli organi di lavoro del Consiglio municipale emanano le delibere e le raccomandazioni.

### **Articolo 126**

Il Sindaco provvede all'esecuzione degli atti generali di cui all'articolo 123 del presente Statuto, nel modo e procedimento prescritti dal presente Statuto e svolge il controllo sulla legalità del lavoro degli organi amministrativi.

### **Articolo 127**

Gli organi amministrativi della Città nell'esecuzione degli atti generali del Consiglio municipale e del Sindaco emanano i singoli atti che risolvono i diritti, i doveri e gli interessi legali delle persone fisiche e giuridiche (materie amministrative).

Contro i singoli atti di cui al comma 1 del presente articolo, è ammesso il ricorso al ministero competente, se una legge speciale non prescrive diversamente, oppure istituire una controversia amministrativa ai sensi della Legge sulle controversie amministrative.

Per l'emanazione dei singoli atti vengono applicate adeguatamente le disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo in generale.

L'amministrazione degli organi della Città svolge i compiti affidati dall'amministrazione statale in prima istanza.

È possibile contestare gli atti di cui al comma 4 del presente articolo emanati dagli organi amministrativi della Città nell'eseguire i compiti affidati dall'amministrazione statale presentando ricorso all'organo competente dell'amministrazione statale in conformità con la legge speciale che disciplina una determinata area amministrativa.

Nell'esecuzione degli atti generali del Consiglio municipale i singoli atti vengono emanati anche dalle persone giuridiche, alle quali sulla base della decisione del Consiglio municipale, in conformità alla legge, sono state assegnate le autorizzazioni pubbliche.

### **Articolo 128**

Contro i singoli atti del Consiglio municipale e del Sindaco che regolano i diritti, i doveri e interessi legali delle persone fisiche e giuridiche,

se una legge speciale non prescrive diversamente, non è ammesso il ricorso ma è possibile istituire un procedimento amministrativo.

### **Articolo 128a**

Il controllo della legalità dei singoli atti non amministrativi emanati dal Consiglio municipale e dal Sindaco nell'ambito delle loro competenze d'autogoverno, è svolto dagli organi centrali dell'amministrazione statale, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi di una legge speciale.

Nell'attuazione del controllo, l'organo competente notificherà l'atto non amministrativo come nullo nei seguenti casi:

- qualora l'atto sia stato emanato da un organo non autorizzato,
- qualora nella procedura d'emanazione dell'atto sia stata violata la legge, lo Statuto o un altro atto generale della Città di Pola,
- se l'atto si riferisca alla questione che non è di competenza della Città di Pola quale unità d'autogoverno locale,
- qualora la legge o altra norma, rispettivamente atto generale siano stati applicati in modo irregolare.

Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, l'organo autorizzato può emanare il provvedimento entro un anno dall'emanazione dell'atto singolo.

Nei confronti del provvedimento con il quale l'atto singolo non amministrativo viene proclamato nullo, non è permesso presentare ricorso, ma si può avviare un contenzioso amministrativo presso il tribunale amministrativo competente.

### **Articolo 129**

Il controllo della legalità degli atti generali del Consiglio municipale nell'ambito delle sue facoltà viene svolto dall'ufficio per l'amministrazione statale nella Regione istriana e dagli organi centrali di cui la competenza dell'amministrazione statale, da ciascuno nell'ambito delle loro competenze.

Il controllo della legalità del lavoro del Consiglio municipale viene svolto dall'organo centrale dell'amministrazione statale di cui la competenza dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Quando si stabiliscono delle irregolarità

nel lavoro del Consiglio municipale, l'organo centrale dell'amministrazione statale di cui la competenza dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) emana la delibera sulla base della quale dichiara illegale la seduta del Consiglio municipale o parte della stessa e gli atti emanati alla seduta nulli.

Contro la delibera di cui al comma 3 del presente articolo non è ammesso il ricorso, ma è possibile istituire una controversia amministrativa davanti all'Alta corte amministrativa della Repubblica di Croazia.

### **Articolo 130**

Le disposizioni dettagliate sugli atti della Città di Pola e del procedimento di emanazione degli atti vengono stabiliti dal Regolamento interno del Consiglio municipale.

### **Articolo 131**

Il consiglio comunale prende decisioni e altri atti generali nella sua sfera autonoma, in conformità con i regolamenti applicabili e il presente Statuto.

Prima dell'entrata in vigore degli atti generali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli stessi devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Città di Pola.

Gli atti generali entrano in vigore al più presto l'ottavo giorno dal giorno della loro pubblicazione. In deroga, per ragioni particolarmente giustificabili, si può stabilire che l'atto generale entri in vigore il giorno dal giorno della pubblicazione.

## **XVI PUBBLICITA' DEL LAVORO**

### **Articolo 132**

L'attività del Consiglio municipale, del Sindaco e degli organi amministrativi è pubblica.

I rappresentanti delle associazioni dei cittadini, i cittadini e i rappresentanti dei mass media possono seguire il lavoro del Consiglio municipale in armonia con le disposizioni del Regolamento interno del Consiglio municipale.

### **Articolo 133**

La pubblicità del lavoro del Consiglio municipale si esercita nei seguenti modi:

- mediante le sedute pubbliche,
- con le informazioni e articoli pubblicati nella

stampa quotidiana e mediante altre forme di informazione pubblica,

- con la pubblicazione degli atti generali e altri atti nel Bollettino Ufficiale della Città di Pola e al sito web della Città di Pola.

La pubblicità di lavoro del Sindaco si esercita nei seguenti modi:

- con la pubblicazione dell'atto se con una prescrizione particolare è così stabilito,
- con le conferenze stampa a scadenza regolare mensile,
- con le informazioni e articoli pubblicati nella stampa quotidiana e mediante altre forme di informazione pubblica.

Alla pubblicità di lavoro degli organi amministrativi si provvede tramite informazioni e articoli nella stampa e altre forme di informazione pubblica.

## **XV. PREVENZIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE**

### **Articolo 134**

Le modalità d'esercizio delle funzioni pubbliche del Sindaco e dei vicesindaci è definita da una legge speciale.

### **Articolo 135**

Il Consiglio municipale con una decisione speciale definisce chi è funzionario locale nell'esercizio del potere pubblico, e provvede alla prevenzione dei conflitti d'interesse tra l'interesse privato e quello pubblico nell'esercizio del potere pubblico.

## **XVI TUTELA DELLE PECULIARITÀ AUTOCTONE, CULTURALI E ETNICHE DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA**

### **Articolo 136**

Agli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona si assicura la piena affermazione della loro identità individuale e collettiva indipendentemente dalla loro quota nel numero totale degli abitanti.

### **Articolo 137**

Agli appartenenti alla minoranza nazionale italiana autoctona che vivono nel territorio della Città, al fine di realizzare la libertà di espressione

delle proprie particolarità nazionali, allo scopo di tutelare e sviluppare i livelli di convivenza conseguiti, viene garantita in conformità alla Costituzione, alle leggi, al presente Statuto e agli altri atti generali e singoli della Città, e in conformità ai contratti internazionali anche l'uso paritetico della lingua italiana, lo sviluppo della propria cultura, e l'educazione e l'istruzione nella propria lingua.

#### **Articolo 138**

Negli edifici della sede della Città di Pola, oltre alla bandiera della Repubblica di Croazia e della Città di Pola è sempre issata anche la bandiera della comunità nazionale italiana autoctona.

#### **Articolo 139**

Nelle istituzioni prescolari, nelle scuole elementari e nelle sezioni delle scuole elementari e nelle scuole medie superiori in lingua italiana, è assicurato l'apprendimento obbligatorio della lingua croata, nel rispetto della legge e degli standard pedagogici.

#### **Articolo 140**

Al fine di raggiungere l'obiettivo dell'applicazione pratica e diretta dell'uguaglianza delle lingue croata e italiana nelle scuole elementari e medie superiori con la lingua di insegnamento croata nella Città di Pola, è assicurato l'apprendimento della lingua italiana.

#### **Articolo 141**

La Città di Pola sostiene materialmente e moralmente e stimola la costituzione e l'attività delle istituzioni della nazionalità italiana allo scopo di sviluppare tutte le attività nelle sfere della cultura, dell'istruzione e altri campi di attività.

La Città di Pola riconosce la Comunità degli italiani quale rappresentante ufficiale autonomo, democratico e non appartenente ad alcun partito politico di tutti gli appartenenti alla nazionalità italiana con l'attributo di natura economica, culturale e sociale.

#### **Articolo 142**

La Città di Pola assieme alle altre unità dell'autogoverno locale in cui vivono e svolgono la propria attività gli appartenenti alla comunità

nazionale italiana, incentiva e sostiene l'attività delle scuole medie superiori per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona, e sostiene materialmente anche gli alunni appartenenti alla comunità nazionale autoctona italiana che continuano a frequentare la scuola in lingua italiana fuori dalla Città di Pola.

#### **Articolo 143**

Per risolvere tutte le questioni relative alla realizzazione dei diritti della nazionalità italiana autoctona, il Consiglio municipale nomina un Comitato speciale – come organo di lavoro fisso di sette membri di cui quattro membri vengono proposti dalla Comunità degli italiani, e tre membri vengono nominati nel seno dei consiglieri.

Il vicesindaco eletto quale appartenente alla comunità nazionale italiana è responsabile delle questioni inerenti la comunità nazionale italiana autoctona e gli altri gruppi etnici.

Il Consiglio è in obbligo di riesaminare una questione d'interesse speciale per gli appartenenti alla comunità autoctona nazionale italiana non approvata dallo stesso, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo.

### **XVII USO DELLA LINGUA ITALIANA DA PARTE DEGLI ORGANI DELLA CITTÀ DI POLA, SOCIETÀ COMMERCIALI PUBBLICHE E ALTRE PERSONE GIURIDICHE DELLA CITTÀ DI POLA**

#### **Articolo 144**

In conformità alle disposizioni della Costituzione della Repubblica di Croazia e del presente Statuto, gli appartenenti alla minoranza nazionale italiana hanno il diritto all'uso libero della lingua italiana nella vita sociale e pubblica e nella comunicazione ufficiale nelle attività pubbliche nell'ambito dell'autogoverno della Città di Pola.

#### **Articolo 145**

Gli organi della Città di Pola e le altre persone giuridiche di cui all'articolo precedente del presente Statuto che sono in contatto per iscritto o orale con gli appartenenti della nazionalità

italiana, devono tra i loro dipendenti avere conformemente al tipo e al volume del lavoro il traduttore in rapporto di lavoro indeterminato oppure un adeguato numero di dipendenti che parlano l'italiano, ovvero sono tenuti in un altro modo a rendere possibile la comunicazione senza alcun ostacolo.

#### **Articolo 146**

L'uso della lingua italiana negli organi amministrativi della Città di Pola si riferisce a quanto segue:

- a) i moduli, gli inviti, i certificati, i decreti e gli altri atti generali che vengono trasmessi, rilasciati o redatti dagli organi amministrativi, ai cittadini di nazionalità italiana possono oltre al testo ufficiale in croato contenere anche il testo in lingua italiana, ossia possono essere soltanto in lingua italiana,
- b) gli avvisi pubblici, gli inviti e altre informazioni pubblicati devono contenere oltre il testo ufficiale in lingua croata anche il testo in lingua italiana, e quando vengono pubblicati nei mezzi d'informazione pubblica locale si trasmettono in lingua croata e in lingua italiana,
- c) le insegne e le indicazioni negli uffici che sono spesso in contatto con le persone di nazionalità italiana vengono scritti in lingua italiana,
- d) la celebrazione dei matrimoni può essere svolta anche in lingua italiana, se richiesto dalle persone che contraggono il matrimonio.

#### **Articolo 147**

Le insegne con le denominazione dei luoghi, delle vie e delle piazze vengono scritte in lingua croata e in lingua italiana.

#### **Articolo 148**

L'applicazione pratica delle disposizioni del presente Statuto allo scopo di provvedere al trattamento paritetico degli appartenenti alla nazionalità italiana, si realizza indipendentemente alla richiesta formale di questi cittadini, esclusa la disposizione indicata di cui all'articolo 146 punto d.

## **XVIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 149**

La proposta di modifica dello Statuto può essere presentata da un terzo dei consiglieri del Consiglio municipale, dal Sindaco e dall'organo di lavoro competente del Consiglio municipale.

La proposta deve essere motivata e si presenta al presidente del Consiglio municipale.

Il Consiglio municipale delibera in merito alla modifica dello Statuto a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri.

#### **Articolo 150**

Le decisioni e gli altri atti generali emanati in conformità allo Statuto della Città di Pola e alle leggi speciali, saranno armonizzati con le disposizioni del presente Statuto e con le leggi che definiscono la rispettiva sfera di attività, entro il termine di 90 giorni dal giorno in cui entra in vigore il presente Statuto.

Fino all'emanazione degli atti generali che definiscono le attività nell'ambito dell'autogoverno della Città di Pola in conformità alle leggi speciali e alle disposizioni del presente Statuto, si applicheranno gli atti della Città di Pola per quelle disposizioni che non sono contrarie alla legge e al presente Statuto.

Nel caso di contrarietà delle disposizioni dell'atto generale di cui al comma 2 del presente articolo, si applicano direttamente le disposizioni di legge e del presente Statuto.

#### **Articolo 151**

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa di valere lo Statuto della Città di Pola („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola n. 11/01, 3/03, 6/03, 11/04, 2/05, 6/06, 9/06 – testo emendato e 14/07).

#### **Articolo 152**

La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel „Bollettino ufficiale“ della Città di Pola.

Ai sensi dell'articolo 123 comma 3 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18-testo emendato, 2/20 e 4/21), il Comitato per lo Statuto e gli altri atti generali ha stabilito il giorno 24 febbraio 2021 il testo emendato dello Statuto della Città di Pula-Pola.

Il testo emendato del Regolamento interno del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola comprende il Regolamento del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" n. 1/13, 14/15, 02/18 - testo emendato, 05/19, 02/20 e del 04/21), nelle quali è indicato il momento in cui entreranno in vigore.

CLASSE: 021-05/13-01/27

N.PROT:2168/01-01/-02-0009/-21-33

Pola, 24 febbraio 2021

IL PRESIDENTE

Comitato per lo statuto e gli altri atti generali  
Tiziano Sošić, f.to

## **REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA (testo emendato)**

### **I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

#### **Articolo 1**

(1) Il presente regolamento definisce le modalità di costituzione e di lavoro del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola (di seguito: il Consiglio municipale), l'attuazione dei diritti, gli obblighi e le responsabilità dei consiglieri, l'attuazione dei diritti e dei doveri del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale, la composizione e le modalità di lavoro degli organi di lavoro, le modalità e la procedura di emanazione degli atti del Consiglio municipale, la convocazione, il lavoro e il corso del lavoro delle sedute, il procedimento di elezione e nomina, nonché le altre questioni di rilievo per il lavoro del Consiglio municipale.

## **II. COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE**

### **Articolo 2**

(1) La seduta costitutiva del Consiglio municipale è convocata dal responsabile dell'organo amministrativo competente per gli affari del Consiglio municipale o da un funzionario da lui autorizzato.

(2) Il Consiglio municipale è costituito previa elezione del presidente del Consiglio municipale nella prima seduta alla quale presenza la maggioranza dei consiglieri dello stesso.

(3) La seduta costitutiva del Consiglio municipale, fino all'elezione del presidente è presieduta dal primo membro dalla lista dei candidati che ha ricevuto il maggior numero di voti. Se più liste hanno ricevuto lo stesso numero di voti, la seduta è presieduta dal primo candidato eletto dalla lista che ha avuto il minore numero ordinale nella scheda elettorale.

(4) Dopo che il Consiglio municipale è stato costituito, si può eseguire l'inno della Repubblica di Croazia "Lijepa naša domovino" e l'inno solenne della Regione istriana "Krasna zemljo, Istro mila".

### **Articolo 3**

(1) Previa relazione della Commissione per i mandati o dell'organo competente sulle elezioni eseguite e la verifica del mandato, i consiglieri prestano giuramento. La persona che presiede la seduta, davanti ai consiglieri che si alzano in piedi, pronuncia il giuramento che recita:

"Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Gradskog vijeća obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Grada Pule i poštovati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Grada Pule, Istarske županije i Republike Hrvatske." - "

(2) La persona che presiede, dopo aver letto il giuramento invita i consiglieri di prestare giuramento pronunciando le parole: "prisežem", firmano il testo del giuramento e lo consegnano alla persona che presiede la seduta.

(3) I consiglieri appartenenti alla minoranza nazionale italiana possono prestare giuramento in lingua italiana. La persona che presiede la seduta legge il testo del giuramento in italiano:

"Giuro di adempire le mie funzioni di

membro del Consiglio municipale con scrupolo e coscienza nel rispetto della Costituzione, della legge e dello Statuto della Città di Pola, di rispettare l'ordine legale e sostenere il progresso generale della Città di Pola, della Regione Istriana e della Repubblica di Croazia”.

(4) IL consigliere appartenente alla minoranza nazionale italiana si alza in piedi e pronuncia la dicitura “lo giuro”, firma il testo del giuramento in italiano e lo consegna alla persona che presiede la seduta.

(5) Il consigliere che non è presente alla seduta costituente, come pure il consigliere supplente, quando inizia a svolgere la funzione di consiglieri, presta giuramento nella prima seduta alla quale è presente.

#### **Articolo 4**

(1) In seguito alla nomina della Commissione per i mandati, dopo che i consiglieri hanno prestato giuramento, dopo l'elezione del Comitato per le elezioni e le nomine e l'elezione del presidente del Consiglio municipale, il presidente del Consiglio municipale può proporre l'ordine del giorno della parte operativa della seduta costituente.

### **III. DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

#### **Articolo 5**

(1) Il consigliere riceve la tessera di consigliere.

(2) Con la presentazione della tessera di consigliere, il consigliere può entrare liberamente nella sede del Consiglio municipale e negli organi amministrativi della Città di Pola durante l'orario di lavoro.

#### **Articolo 6**

(1) Un consigliere ha i diritti e i doveri stabiliti dalla legge, dello statuto e dal Regolamento interno, in particolare:

- proporre al Consiglio di emanare le delibere e gli altri atti
- proporre l'esame delle singole questioni di competenza del Consiglio municipale
- partecipare alla discussione e votare in merito alla proposta di un atto
- porre domande al Sindaco riguardo il lavoro di quest'ultimo, in conformità al

Regolamento interno

- porre domande e richiedere dati inerenti all'amministrazione delle società municipalizzate e degli enti pubblici
  - porre domande e richiedere dati agli assessori della Città e dalle persone da questi autorizzate
  - possono avvalersi dei servizi professionali e tecnici dei competenti organi amministrativi, necessari per lo svolgimento delle funzioni di consigliere
  - essere eletti negli organi di lavoro del Consiglio municipale
  - richiedere informazioni e approfondimenti sul materiale o documentazione aggiuntiva sugli argomenti all'ordine del giorno o in preparazione per le sedute del Consiglio municipale o dell'organo di lavoro di cui è membro
  - richiedere altre informazioni di cui ha bisogno, in qualità di consigliere, per conoscere e monitorare più a fondo le problematiche che incontra nello svolgimento della funzione di consigliere.
- (2) A un consigliere si trasmettono:
- i materiali che saranno discussi alla seduta del Consiglio
  - i materiali che saranno esaminati alla seduta dell'organo di lavoro di cui è membro
  - il bollettino ufficiale della Città di Pola.

#### **Articolo 7**

(1) Il consigliere non può essere richiamato alla responsabilità penale in alcun altro modo, per la votazione, per le parole pronunciate o i pareri e le prese di posizione espressi alle sedute del Consiglio municipale.

(2) Il consigliere è tenuto a mantenere segreti i dati dei quali viene a conoscenza nello svolgere la funzione di consigliere, dati che in conformità a prescrizioni speciali sono classificati e possiedono un determinato grado di riservatezza.

#### **Articolo 8**

(1) Il consigliere non ha un mandato obbligatorio e non è revocabile.

(2) La funzione dei consiglieri del Consiglio municipale è onoraria e non è remunerabile, ma i consiglieri in conformità a una delibera speciale hanno diritto a un compenso.

(3) I consiglieri del Consiglio municipale hanno diritto a prendere visione del registro degli elettori nel periodo in cui svolgono la funzione.

## **1. Quiescenza del mandato**

### **Articolo 9**

(1) Il consigliere del Consiglio municipale, che durante il proprio mandato accetta di svolgere una funzione che ai sensi di una legge speciale si ritiene incompatibile, è tenuto a informare il presidente del Consiglio municipale in merito, entro 8 (otto) giorni dal giorno di accettazione della funzione e, nel periodo di svolgimento della funzione incompatibile, sussiste la quiescenza del suo mandato.

(2) Se il consigliere non trasmette l'informazione di cui al comma 1 del presente articolo, sussiste la quiescenza del suo mandato in forza di legge.

(3) Durante il suo mandato il consigliere ha il diritto di avvalersi della quiescenza del mandato per ragioni personali, presentando una richiesta scritta al presidente del Consiglio municipale.

(4) La quiescenza del mandato sulla base di una richiesta scritta decorre dal giorno di presentazione della richiesta scritta, in conformità alle regole di recapito prescritte dalla Legge sul procedimento amministrativo generale e non può durare più di (6) sei mesi.

(5) La continuazione dell'esercizio della funzione di consigliere sulla base della cessazione della quiescenza del mandato, può essere richiesta una sola volta nel tempo di durata del mandato.

## **2. Cessazione del mandato**

### **Articolo 10**

(1) Il mandato di un consigliere cessa nei casi previsti dalla legge.

(2) Se un consigliere rassegna le dimissioni, il suo mandato cessa il giorno in cui presenta le dimissioni in forma scritta secondo le regole di recapito di cui alla Legge sul procedimento amministrativo generale.

(3) Le dimissioni scritte di un consigliere devono pervenire al minimo 3 giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio municipale. Le dimissioni scritte dalla carica di membro del Consiglio municipale devono essere

autenticate dal notaio, al minimo 8 giorni prima di essere presentate.

(4) Le dimissioni rassegnate contrariamente alle disposizioni di legge non producono alcun effetto legale.

## **3. Sostituzione di un consigliere del Consiglio municipale**

### **Articolo 11**

(1) Nel caso di quiescenza o cessazione del mandato di un consigliere, lo stesso viene sostituito dal consigliere supplente.

(2) Quando sussistono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il proponente autorizzato sceglie il consigliere supplente in conformità alla legge; questa persona è presente alla seduta del Consiglio e dall'inizio della seduta viene contata nel quorum.

### **Articolo 12**

(1) Un consigliere eletto dalla lista di un partito è sostituito dal candidato non eletto appartenente alla lista dalla quale è stato eletto il consigliere il cui mandato è cessato o è in quiescenza, che viene scelto dal partito politico che ha proposto la lista dei candidati.

(2) Un consigliere eletto dalla lista di candidatura di due o più partiti politici è sostituito da un candidato della stessa lista e lo decidono i partiti politici in conformità al loro accordo. Se non raggiungono un accordo, viene sostituito dal primo candidato non selezionato dalla lista in questione.

(3) I partiti politici sono in obbligo di informare l'organo amministrativo competente della Città per le attività dell'organo di rappresentanza o esecutivo, in merito all'accordo concluso o a quanto convenuto.

(4) Un consigliere scelto dalla lista civica è sostituito dal primo candidato non eletto dalla lista.

## **4. Gruppo dei consiglieri**

### **Articolo 13**

(1) I consiglieri del Consiglio municipale possono costituire il Gruppo dei consiglieri secondo l'appartenenza partitica e il Gruppo dei consiglieri indipendente.

(2) Il gruppo dei consiglieri deve avere al minimo tre membri.

(3) Un consigliere può essere membro di un solo gruppo.

(4) I gruppi dei consiglieri hanno l'obbligo di informare il presidente del Consiglio municipale della loro istituzione, allegare il loro regolamento di lavoro e le informazioni sui membri.

#### Articolo 14

(1) Il presidente del Consiglio, se necessario, convoca il collegio dei presidenti del gruppo dei consiglieri.

(2) Il servizio competente fornisce al gruppo dei consiglieri lo spazio e le condizioni tecniche per il lavoro.

### **IV. IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE**

#### **Articolo 15**

(1) Il Consiglio municipale ha il presidente e due vicepresidenti che vengono eletti a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri del Consiglio municipale.

(2) Il presidente o uno dei vicepresidenti del Consiglio municipale può essere appartenente alla minoranza nazionale italiana.

(3) Il presidente e uno dei vicepresidenti, di regola, viene eletto nell'ambito della maggioranza di rappresentanza e il secondo vicepresidente nell'ambito della minoranza di rappresentanza, su proposta degli stessi.

#### **Articolo 16**

(1) La proposta per l'elezione del presidente e del vicepresidente, viene data in forma scritta da

- almeno 7 (sette) consiglieri del Consiglio municipale che confermano la proposta sottoscrivendola con nome e cognome o sigla
- o l'organo di lavoro competente del Consiglio municipale.

(2) Un consigliere può sostenere con la propria firma le proposte per un solo candidato.

#### **Articolo 17**

(1) L'elezione del presidente e del vicepresidente è separata per ciascun candidato.

(2) Se per l'elezione del presidente e/o vicepresidente sono proposti più candidati e nessuno di loro riceve la maggioranza dei voti

di tutti i consiglieri, l'elezione si ripete per i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero dei voti.

(3) Se i candidati hanno ricevuto lo stesso numero di voti, le votazioni vengono ripetute per gli stessi candidati.

(4) Se nemmeno nella votazione ripetuta nessuno dei candidati riceve la maggioranza necessaria dei voti di tutti i consiglieri, viene ripetuta la completa procedura elettorale.

#### **Articolo 18**

(1) Il Presidente del Consiglio municipale:

- rappresenta il Consiglio municipale
- convoca le sedute del Consiglio municipale
- presiede alle sedute del Consiglio municipale
- propone l'ordine del giorno del Consiglio municipale
- firma le delibere e gli atti emanati dal Consiglio municipale
- propone il programma di lavoro annuo del Consiglio municipale
- invia le proposte dei proponenti autorizzati perché si istituisca la procedura in merito
- avvia l'iniziativa per l'esame delle singole questioni di competenza del Consiglio
- armonizza il lavoro del Consiglio e degli organi di lavoro
- si occupa dell'applicazione del Regolamento interno, del procedimento di emanazione delle delibere e degli altri atti, della tutela, dell'attuazione dei diritti e dell'esecuzione della funzione di consigliere
- si occupa della collaborazione del Consiglio municipale con i Consigli di altri comuni e di altre città e della collaborazione del Sindaco e del Consiglio municipale
- si occupa della pubblicità legale del lavoro del Consiglio municipale
- decide in merito ad altre questioni di propria competenza
- svolge anche altre attività definite dalla legge.

(2) I consiglieri sono, in conformità alla legge, in obbligo di informare il presidente del Consiglio municipale in merito ai cambiamenti riguardanti il loro status di consiglieri. Il presidente del Consiglio municipale presenta la relazione sui fatti riguardanti la quiescenza del mandato, le dimissioni o l'inizio dell'esercizio della funzione di consigliere supplente, quando la relazione non viene confermata dalla

Commissione per i mandati.

#### **Articolo 19**

(1) Il presidente del Consiglio municipale è in obbligo di trasmettere lo statuto, il regolamento interno, il bilancio o un altro atto generale al responsabile dell'ufficio all'amministrazione statale nella Regione Istriana, con l'estratto dal verbale che si riferisce all'emanazione di un atto generale prescritto dallo statuto o dal regolamento interno, entro 15 giorni dal giorno di emanazione dell'atto generale.

(2) Il presidente del Consiglio municipale è in obbligo di trasmettere al Sindaco, senza dilazione alcuna, gli atti di cui al precedente comma 1.

#### **Articolo 20**

(1) I vicepresidenti del Consiglio municipale assistono il presidente del Consiglio municipale nel suo lavoro e svolgono le attività di sua competenza, per le quali li autorizza.

(2) Quando il vicepresidente del Consiglio municipale sostituisce il presidente, ha i diritti e i doveri di quest'ultimo.

#### **Articolo 21**

(1) Il presidente/il vicepresidente del Consiglio municipale risponde del proprio lavoro al Consiglio municipale.

(2) Su proposta del Comitato per le elezioni e le nomine o di al minimo (7) sette consiglieri è possibile istituire il procedimento di destituzione del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale.

(3) La proposta va presentata al presidente del Consiglio municipale per iscritto e deve contenere la motivazione della stessa.

(4) Il presidente, ossia il vicepresidente del Consiglio municipale hanno il diritto di esprimersi in merito alla proposta. Il presidente del Consiglio municipale è in obbligo di mettere la proposta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio municipale, che si deve tenere entro 30 giorni dal giorno di ricevimento della proposta.

(5) La delibera di destituzione viene emanata a maggioranza di voti di tutti i consiglieri.

(6) Se il Consiglio municipale emana la delibera di destituzione del presidente e di entrambi i vicepresidenti del Consiglio municipale, il mandato e i diritti derivanti dall'esercizio della funzione cessano a decorrere

dal giorno di emanazione della delibera di destituzione della funzione, se la delibera non definisce altro.

#### **Articolo 22**

(1) Il presidente e i vicepresidenti del Consiglio municipale possono rassegnare le dimissioni.

(2) La funzione cessa a decorrere dal giorno in cui il Consiglio municipale stabilisce la presentazione delle dimissioni e al massimo il trentesimo giorno dal giorno di rassegnazione delle dimissioni.

#### **Articolo 23**

(1) Se il Consiglio municipale revoca il presidente del Consiglio municipale e non ne elegge uno nuovo nella stessa seduta, il Consiglio municipale decide quali dei vicepresidenti del Consiglio municipale ha tutti i diritti e i doveri di presidente fino all'elezione di un nuovo presidente.

(2) Il Consiglio municipale è tenuto, entro 30 giorni dall'emanazione della delibera di destituzione del presidente, ad eleggere il nuovo presidente.

### **V. ORGANI DI LAVORO**

#### **Articolo 24**

(1) Il Consiglio municipale costituisce gli organi di lavoro al fine di predisporre, discutere ed esprimere il parere sulle proposte per l'emanazione delle delibere riguardanti le questioni di competenza del Consiglio municipale, delle iniziative e per seguite e applicare la politica definita, i compiti e le delibere d'interesse per il Consiglio municipale.

(2) Gli organi di lavoro del Consiglio municipale costituiti sulla base dello Statuto sono:

1. La Commissione per i mandati
2. Il Comitato per le elezioni e le nomine
3. Il Comitato per lo statuto e gli altri atti generali.

(3) Il Consiglio municipale costituisce anche altri organi di lavoro permanenti e temporanei con una delibera speciale che definisce la denominazione, la composizione, le competenze e le modalità di lavoro.

(4) Un organo di lavoro ha il presidente, il vicepresidente e i membri eletti nel seno dei consiglieri, se una delibera speciale non definisce altrimenti.

(5) Il presidente può fungere da presidente al massimo in altri due organi del Consiglio municipale.

(6) La composizione dell'organo di lavoro corrisponde generalmente alla composizione del Consiglio municipale.

#### **Articolo 25**

(1) La Commissione per i mandati è composta dal presidente e da due membri.

(2) La Commissione per i mandati viene eletta alla prima seduta del Consiglio municipale nell'ambito dei consiglieri per il Consiglio municipale, su proposta della persona che presiede il Consiglio municipale o al minimo di 5 (cinque) persone candidati al Consiglio municipale.

(3) La Commissione per i mandati presenta la relazione sui consiglieri eletti, sulla base della relazione della Commissione elettorale sui risultati definitivi delle elezioni (verifica del mandato) e definisce la fattispecie riguardante la composizione del Consiglio municipale.

#### **Articolo 26**

(1) Il Comitato per le elezioni e le nomine ha il presidente, il vicepresidente e tre membri.

(2) Il Comitato per le elezioni e le nomine viene eletto alla prima seduta del Consiglio municipale nel seno dei consiglieri, su proposta della persona che presiede al Consiglio municipale o al minimo di 5 (cinque) membri del Consiglio municipale.

#### **Articolo 27**

(1) Il Comitato per lo statuto e gli altri atti generali ha un presidente, vicepresidente e tre membri.

(2) Il Comitato per lo statuto e gli altri atti generale viene eletto dal Consiglio municipale nel seno dei consiglieri, su proposta del presidente del Consiglio municipale o al minimo di 5 (cinque) membri del Consiglio municipale o dall'organo di lavoro autorizzato

### **VI. RAPPORTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E DEL SINDACO**

#### **Articolo 28**

(1) Il Sindaco/i vicesindaci presenziano alle sedute del Consiglio municipale.

(2) Nel caso di assenza, nelle sedute del

Consiglio municipale il Sindaco è sostituito da uno dei vicesindaci, da lui nominati.

#### **Articolo 29**

(1) Il Sindaco nomina il proprio rappresentante come relatore al Consiglio municipale in merito al dibattito sulle proposte delle delibere e degli altri atti e sull'espressione del parere in merito agli emendamenti.

(2) Il rappresentante del Sindaco, presente alle sedute del Consiglio municipale e degli organi di lavoro, partecipa al lavoro degli stessi, esprime i pareri del Sindaco, informa e rende informazioni professionali e informa il Sindaco in merito ai pareri del Consiglio municipale, ovvero degli organi di lavoro.

(3) Se il rappresentante autorizzato dal Sindaco non è presente ai dibattiti, il Consiglio municipale o l'organo di lavoro può, se ritiene indispensabile la presenza del relatore, sospendere o rinviare il dibattito inerente a un determinato tema.

#### **Articolo 30**

(1) Della convocazione delle sedute, il presidente del Consiglio municipale e i presidenti degli organi di lavoro del Consiglio municipale, informano il Sindaco e i relatori al minimo 2 giorni prima della data in cui avrà luogo la seduta.

#### **Articolo 31**

(1) Le modalità e il procedimento di destituzione del Sindaco è prescritto dalla legge.

### **VII. ATTI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE**

#### **1. Disposizioni generali**

#### **Articolo 32**

(1) Le delibere e gli altri atti emanati dal Consiglio municipale sulla base dei diritti e delle autorizzazioni definite dalla legge e dallo Statuto sono firmate dal presidente del Consiglio municipale.

(2) Sugli originali degli atti del Consiglio municipale viene apposto il timbro del Consiglio municipale. Per originale di un atto del Consiglio municipale s'intende il testo della delibera o di un altro atto approvato nella seduta del Consiglio municipale.

(3) Gli originali degli atti del Consiglio municipale sono custoditi permanentemente nell'archivio della Città di Pola.

(4) Le delibere del Consiglio municipale sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Città di Pola.

### **Articolo 33**

(1) Il procedimento di emanazione degli atti è istituito sulla base di una proposta dell'atto in forma scritta.

(2) Il diritto a proporre gli atti emanati dal Consiglio municipale lo hanno i consiglieri, i gruppi dei consiglieri, il Sindaco, gli organi di lavoro del Consiglio municipale, se la legge non prevede che le singole proposte possono essere fatte solo da determinati organi.

(3) I cittadini hanno diritto di proporre al Consiglio municipale l'emanazione di un determinato atto o di risolvere una determinata questione di competenza del Consiglio municipale. Il Consiglio municipale discute in merito alla proposta se la proposta è sostenuta da al minimo il 10% degli elettori relativo al numero totale degli elettori nella Città di Pola. Il Consiglio municipale è in obbligo di dare la risposta ai richiedenti entro tre mesi dal ricevimento della proposta.

### **Articolo 34**

(1) La proposta di un atto contiene il fondamento legale per la sua emanazione, il testo della proposta, la motivazione, le questioni fondamentali e la valutazione dello stato che va regolato con l'atto, la valutazione dei fondi necessari per implementare l'atto, il testo delle disposizioni dell'atto in vigore che viene modificato o integrato.

(2) Assieme alla proposta dell'atto, di regola, si trasmette anche la documentazione adeguata.

(3) Se le relazioni, le analisi e le altre informazioni superano le 15 pagine, ai consiglieri, di regola si trasmette il sommario mentre i documenti fondamentali sono disponibili presso l'assessorato competente.

Il sommario deve contenere tutti i presupposti essenziali dei documenti fondamentali e il proponente lo trasmette al Consiglio municipale contemporaneamente alla documentazione fondamentale. La persona che espone la relazione, l'analisi o l'informazione è in obbligo

di indicare le fonti e la documentazione su cui si basa il materiale di base.

### **Articolo 35**

(1) Il presidente del Consiglio municipale invia la proposta dell'atto al Sindaco, se il Sindaco non è il proponente dell'atto, perché quest'ultimo esprima il suo parere in merito oppure sia a conoscenza dell'atto che, per la sua natura, non richiede l'esame da parte del Sindaco.

## **2. Interpellanza**

### **Articolo 36**

(1) Nella seduta del Consiglio l'interpellanza dà il via al dibattito su una questione di particolare interesse di competenza del Consiglio municipale.

(2) L'interpellanza va presentata in forma scritta. L'interpellanza deve porre chiaramente, formulare e motivare la questione che va esaminata.

(3) L'interpellanza deve includere la base giuridica per la presentazione dell'interpellanza, indicando le domande dall'ambito dei lavori del Consiglio municipale e concuisi apre il dibattito sull'interpellanza, la motivazione dell'interpellanza, questioni fondamentali e la valutazione della situazione da discutere, la proposta della conclusione di cui il Consiglio municipale deciderà in seguito al dibattito, la valutazione dei fondi necessari ai fini dello svolgimento delle attività richieste dall'interpellanza, il testo delle disposizioni dell'atto vigente che si modifica o integra se si emana il provvedimento proposto dall'interpellanza.

(4) Quando l'interpellanza richiede mezzi finanziari, l'interpellanza deve includere l'importo dei fondi che devono essere preventivati dal bilancio della città e le fonti di finanziamento da cui dovrebbero essere forniti i fondi necessari.

(5) Se l'interpellanza propone un aumento delle spese di bilancio e delle spese superiori all'importo determinato dal bilancio della Città, l'interpellanza può essere discussa a condizione che contemporaneamente proponga una riduzione di altre spese e uscite nel bilancio.

(6) L'interpellanza al Presidente del Consiglio municipale dovrà essere presentata da almeno 1 (nove) Consiglieri.

### **Articolo 37**

(1) Il presidente del Consiglio trasmette l'interpellanza ricevuta al Sindaco e ai consiglieri.

(2) Il Sindaco esamina l'interpellanza e trasmette al presidente del Consiglio municipale la relazione sui propri pareri, atteggiamenti e proposte in merito alla stessa, entro 15 giorni dalla data del ricevimento.

(3) Il presidente del Consiglio municipale trasmette ai consiglieri la relazione del Sindaco.

### **Articolo 38**

(1) L'interpellanza, di regola, viene messa all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio municipale che si tiene dopo il ricevimento della relazione del Sindaco in merito all'interpellanza al presidente del Consiglio municipale.

(2) Se il Sindaco non presenta la relazione entro il termine utile, l'interpellanza va messa all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio municipale, dopo la decorrenza del termine utile.

(3) Il rappresentante dei consiglieri che hanno istituito l'interpellanza può, nella seduta del Consiglio municipale, motivare l'interpellanza nel corso di un'esposizione della durata di 10 minuti. Il Sindaco e la persona da lui autorizzata può spiegare a voce la relazione del sindaco sull'interpellanza.

(4) Nella seduta del Consiglio municipale il dibattito è conforme al presente regolamento di procedura.

(5) Terminato il dibattito in merito all'interpellanza, il Consiglio municipale emana la relativa delibera.

(6) I consiglieri che hanno avanzato l'interpellanza la possono ritirare al più tardi prima che si deliberi in merito alla stessa.

### **Articolo 39**

(1) Se il Consiglio municipale ha respinto un'interpellanza, non è possibile presentare un'interpellanza sullo stesso tema prima che siano decorsi 3 mesi dalla data in cui il Consiglio municipale ha emanato la delibera in cui l'interpellanza è stata respinta.

(2) Il presidente del Consiglio municipale respingerà con una delibera l'interpellanza che non è stata presentata in conformità alle disposizioni del presente Regolamento interno e ne informa il Consiglio municipale.

## **3. Dibattito pubblico**

### **Articolo 40**

(1) Nel procedimento di emanazione di un atto è possibile attuare un dibattito pubblico.

(2) Per dibattito pubblico si considera la trasmissione del disegno o della proposta di un atto, secondo la conclusione del Sindaco o del Consiglio municipale, ai consiglieri, agli organi del Consiglio di cui la competenza, ai partiti politici e alle liste civiche i cui candidati sono consiglieri del Consiglio municipale nonché ad altri soggetti complementari affinché esprimano il proprio parere in merito e che è rilevante per l'emanazione dell'atto generale.

(3) La durata del dibattito pubblico di cui al comma precedente viene stabilita da una delibera del Sindaco o del Consiglio municipale.

## **4. Discussione dell'atto proposto in una sessione del Consiglio comunale**

### **Articolo 41**

(1) Della proposta degli atti il Consiglio municipale discute, di regola, entro 1 mese dal giorno di presentazione della stessa al presidente del Consiglio.

### **Articolo 42**

(1) Il dibattito riguardante la proposta di un atto al Consiglio comprende la presentazione introduttiva da parte del proponente, il dibattito sulla proposta dell'atto e sugli emendamenti esibiti.

(2) Le relazioni e pareri degli organi di lavoro vanno recapitati ai consiglieri in forma scritta.

(3) Il proponente di un atto può ritirare la propria proposta di un atto fino alla conclusione del dibattito.

(4) Concluso il dibattito il presidente dà la parola al proponente affinché quest'ultimo risponda alle domande poste durante il dibattito e il Consiglio municipale decide sugli emendamenti e delibera.

### **Articolo 43**

(1) Il presidente del Consiglio municipale può decidere di unire i dibattiti per i punti dell'ordine del giorno che per contenuto o natura sono simili.

(2) Nel caso di obiezione in merito

all'unione dei dibattiti il Consiglio municipale decide senza dibattere in merito.

#### **Articolo 44**

(1) Nel procedimento di emanazione di un atto, il presidente del Consiglio municipale può decidere di dibattere sulla bozza di una proposta dell'atto (prima lettura) il che comprende la presentazione introduttiva del proponente, il dibattito generale, l'espressione del parere su quanto esposto, sulle obiezioni e sulle proposte durante tutto il dibattito.

(2) Nel dibattito generale su un atto i consiglieri esprimono i propri pareri in merito alle questioni fondamentali che vanno regolate con l'atto in oggetto, sull'estensione e sulle modalità di regolazione dei rapporti nel territorio della città, dibattono in merito ai dettagli il che include anche il dibattito sul contenuto dell'atto e il relatore dell'organo di lavoro può esprimere pareri e proposte a nome dell'organo di lavoro.

(3) Completato il dibattito, il Consiglio municipale con una delibera approva l'emanazione dell'atto e invia la bozza della proposta al proponente affinché prepari la proposta definitiva dell'atto.

(4) La proposta definitiva dell'atto può essere accertata da un altro organo, se il Consiglio municipale ha così deciso e il proponente ne ha accettato la decisione.

#### **Articolo 45**

(1) Il proponente di un atto, ossia il suo rappresentante può, all'inizio del dibattito fare una presentazione introduttiva a voce e dare una breve motivazione supplementare della proposta.

2) Il proponente di una delibera ha diritto di prendere la parola durante il dibattito, dare spiegazioni, esprimere i propri pareri ed esprimersi in merito agli emendamenti presentati e in merito ai pareri e alle osservazioni fatte.

(3) Il Sindaco può chiedere la parola durante il dibattito anche non essendo lui il proponente.

### **5. Emendamenti**

#### **Articolo 46**

(1) La proposta di modifica o integrazione della proposta di un atto va fatta per iscritto, in forma di emendamento, con la motivazione.

(2) Il diritto di presentare gli emendamenti

lo detengono i proponenti autorizzati di cui al presente Regolamento.

(3) Un emendamento va presentato al presidente del Consiglio municipale, nei seguenti modi.

- consegnandolo direttamente presso l'ufficio protocollo della Città di Pola o per via telematica all'indirizzo e-mail: pisarnica@pula.hr, con evidenziata la sede del proponente,
- entro e non oltre le ore 12.00, due giorni lavorativi prima del giorno fissato per la seduta del Consiglio municipale alla quale di esaminerà l'emanazione dell'atto.

(4) Il presidente del Consiglio invia gli emendamenti presentati al proponente e al Sindaco se quest'ultimo non è il proponente, all'organo di lavoro competente e alla Commissione per lo Statuto e gli altri atti generali.

(5) Gli organi competenti trasmettono al Consiglio municipale i propri pareri e le proprie posizioni, oppure li motivano durante il dibattito riguardante l'atto proposto.

#### **Articolo 47**

(1) In via eccezionale, un consigliere può presentare un emendamento seduta stante del Consiglio municipale durante il dibattito, se la maggioranza dei consiglieri presenti è d'accordo. Tale emendamento va presentato per iscritto e motivato.

(2) Il proponente di un atto e il Sindaco possono presentare emendamenti fino alla conclusione del dibattito.

#### **Articolo 48**

(1) L'emendamento presentato entro il termine utile diventa parte integrante della proposta dell'atto e lo si vota separatamente:

- se lo ha presentato il proponente
- se il proponente è d'accordo.

(2) L'emendamento alla proposta di un atto non accettato dal proponente viene votato separatamente.

(3) Un emendamento approvato alla seduta del Consiglio municipale diventa parte integrante della proposta della quale si delibera.

#### **Articolo 49**

(1) Sull'emendamento si pronunciano il proponente e il Sindaco, indipendentemente se il Sindaco è o meno proponente dell'atto.

(2) Di norma il Sindaco si pronuncia oralmente in merito agli emendamenti e può esprimere il proprio parere nella parte introduttiva, durante la discussione, o immediatamente prima della votazione su alcuni o tutti gli emendamenti. Il Sindaco sottopone il parere sulla modifica al presidente del Consiglio municipale.

#### **Articolo 50**

(1) Gli emendamenti vengono votati secondo l'ordine degli articoli della proposta dell'atto ai quali si riferiscono.

(2) Se per un articolo della proposta dell'atto sono stati presentati più emendamenti, si vota prima per l'emendamento che più si distingue dalla soluzione proposta e secondo questo criterio si prosegue per tutti gli altri emendamenti.

(3) Completato il dibattito e deliberato in merito agli emendamenti, si delibera sull'approvazione dell'atto.

### **6. Approvazione del bilancio**

#### **Articolo 51**

(1) Il Sindaco, in quanto unico proponente autorizzato, è tenuto a determinare la proposta del bilancio e sottoporla al Consiglio municipale per l'adozione, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge speciale.

(2) Il Bilancio viene emanato dal Consiglio municipale con una legge speciale.

(3) Il Presidente del Consiglio municipale invia il bilancio ai consiglieri entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della sessione.

(4) Una discussione unica è condotta sulla proposta di bilancio.

(5) La proposta di bilancio presentata può essere ritirata dal Sindaco prima di votare il bilancio nel suo insieme.

(6) Se il Sindaco non propone il Bilancio al Consiglio municipale o ritira la proposta prima della votazione del bilancio nel suo complesso e non propone una nuova proposta di bilancio entro il termine che consentirà la sua emanazione, il Governo della Repubblica di Croazia destituirà il Sindaco e i suoi consiglieri che sono stati eletti insieme a lui, secondo una legge speciale.

#### **Articolo 52**

(1) Se il Consiglio municipale non emana il bilancio prima dell'inizio dell'anno finanziario, temporaneamente e al massimo per i primi tre mesi dell'esercizio finanziario, in conformità alla delibera sui finanziamenti provvisori, si continua con il finanziamento delle attività, delle funzioni e dei programmi della Città di Pola e degli altri utenti del bilancio e fuori del bilancio in conformità alla legge specifica.

(2) La Delibera sul finanziamento provvisorio è emanata dal Consiglio municipale della Città di Pola fino al 31 dicembre, in conformità con le leggi specifiche su proposta del Sindaco o del fiduciario del Governo della Repubblica di Croazia o dell'organo responsabile del piano e delle finanze.

(3) Nel caso sia sciolto solo il Consiglio municipale, e il Sindaco non sia destituito, fino alla nomina del fiduciario del Governo della Repubblica di Croazia, il finanziamento avviene eseguendo le spese e uscite regolari e necessarie in base alla delibera sul finanziamento delle spese e uscite necessarie emanata dal Sindaco.

(4) A seguito della nomina del fiduciario del Governo della Repubblica di Croazia, il Sindaco propone al commissario una nuova decisione sul finanziamento delle spese e delle uscite necessarie in cui sono incluse le entrate e i redditi realizzati, nonché le spese e le uscite effettuate nel periodo fino all'arrivo del fiduciario.

(5) Se fino al 31 marzo non si emana il bilancio, il fiduciario emana la delibera di finanziamento delle spese e uscite necessarie per il periodo fino all'emanazione del bilancio.

(6) La delibera di finanziamento delle spese e uscite necessarie corrisponde sostanzialmente alla delibera sul finanziamento temporaneo prescritto dalla legge speciale, ma in rapporto al periodo per il quale si emana.

### **7. Emanazione degli atti per procedimento d'urgenza**

#### **Articolo 53**

(1) In via eccezionale, un atto può essere emanato per procedimento urgenza solo se lo richiedono gli interessi di difesa o altre cause particolarmente giustificate.

(2) All'emanazione degli atti per procedimento d'urgenza non sono applicati i termini previsti dal presente regolamento.

(3) Assieme alla proposta di emanazione degli atti per procedimento d'urgenza si presenta anche la proposta dell'atto e se la proposta è fatta da un consigliere va sostenuta con la firma di 1/3 dei consiglieri.

(4) La proposta di emanazione degli atti per procedimento d'urgenza va presentata al presidente del Consiglio municipale il quale, senza dilazione, trasmette la proposta ai consiglieri e al Sindaco, se il Sindaco non è il proponente.

#### **Articolo 54**

(1) Della proposta e della giustificazione della causa per il procedimento d'urgenza di emanazione degli atti, se il presidente non l'ha messa all'ordine del giorno, si procede alla votazione preliminare senza dibattito quando si approva l'ordine del giorno, e si può deliberare in merito anche durante l'approvazione del supplemento all'ordine del giorno.

#### **Articolo 55**

(1) Gli emendamenti all'atto che viene approvato d'urgenza possono essere fatti fino alla conclusione del dibattito.

(2) Al procedimento riguardante gli emendamenti si applicano le disposizioni del regolamento che si riferiscono all'emanazione degli atti in via ordinaria.

### **VIII. INTERPELLANZE DEI CONSIGLIERI**

#### **Articolo 56**

(1) I consiglieri possono porre le proprie interpellanze all'inizio della seduta ordinaria del Consiglio municipale dopo che è stato definito l'ordine del giorno. Le interpellanze possono durare 1 ora, se il Consiglio municipale non decide diversamente.

(2) I consiglieri possono porre le proprie interpellanze al Sindaco, ai vicesindaci, al presidente del Consiglio municipale, alle amministrazioni delle società municipalizzate nelle quali la Città detiene la maggioranza, ai direttori degli enti fondati dalla Città, agli assessori, in relazione alle attività di loro competenza.

(3) Le interpellanze possono essere poste a voce seduta stante del Consiglio municipale o

in forma scritta, per il tramite del presidente del Consiglio municipale, e il consigliere è tenuto a indicare a chi la indirizza.

(4) Il presidente del Consiglio tiene conto dell'alternanza dei consiglieri maggioritari e dell'opposizione che hanno richiesto di porre le domande.

#### **Articolo 57**

(1) Un consigliere ha diritto di porre al massimo due domande in una volta. Il suo intervento in tal senso può durare al massimo 3 minuti.

(2) La risposta all'interpellanza di un consigliere viene, di regola, data seduta stante e può durare 5 minuti e, se ciò non è possibile può durare al massimo 10 minuti.

(3) La risposta scritta a un'interpellanza va data al consigliere entro 30 giorni dal giorno in cui è stata posta. Se non è possibile dare la risposta entro questo termine, la persona alla quale è stata rivolta l'interpellanza è tenuta, mediante il presidente del Consiglio municipale, ad informare il consigliere e indicare le cause che impediscono di rispondere entro il termine utile all'interpellanza.

(4) Le risposte scritte alle interpellanze dei consiglieri si trasmettono per conoscenza a tutti i consiglieri, di norma alla seduta successiva del Consiglio municipale.

#### **Articolo 58**

(1) Le interpellanze poste dai consiglieri come pure le risposte alle stesse devono essere chiare, precise, brevi e possono indicare anche la proposta delle misure che si riferiscono all'interpellanza posta.

(2) Se il presidente del Consiglio municipale ritiene che l'interpellanza non è conforme al Regolamento, egli invita il consigliere a conformare la propria interpellanza. Se il consigliere non conforma la propria interpellanza, il presidente del Consiglio municipale non inoltrerà l'interpellanza alla persona o all'organo al quale è indirizzata e informa il consigliere in merito.

#### **Articolo 59**

(1) Se la risposta si riferirebbe alla domanda che rappresenta un segreto professionale oppure è di natura riservata, la persona alla quale è

indirizzata la domanda può proporre di rispondere al consigliere direttamente oppure alla seduta del Consiglio municipale con esclusione del pubblico, oppure a una seduta chiusa dell'organo di lavoro di cui la competenza. Il Consiglio municipale decide in merito.

#### **Articolo 60**

(1) Ricevuta la risposta, il consigliere può, nella seduta del Consiglio municipale, esprimere il parere in merito alla risposta e porre una domanda aggiuntiva, tutto nella durata di 2 minuti.

(2) La risposta alla domanda aggiuntiva non può durare più di 4 minuti.

### **IX. ORDINE DURANTE LE SEDUTE**

#### **I. Convocazione di una seduta**

##### **Articolo 61**

(1) Le sedute del Consiglio municipale sono convocate quando necessario, ma al minimo una volta in tre mesi.

(2) Le sedute possono essere ordinarie, tematiche, solenni e si tengono a seconda del programma di lavoro del Consiglio municipale.

(3) In casi straordinari è possibile tenere una seduta straordinaria che viene convocata per emanare gli atti che richiedono una procedura urgente.

(4) Le sedute del Consiglio municipale durano fino a che non si esaurisce l'ordine del giorno approvato.

##### **Articolo 62**

(1) Le sedute del Consiglio municipale sono convocate dal presidente del Consiglio municipale per iscritto.

(2) L'invito e i documenti per le sedute possono essere trasmessi anche in forma elettronica e nei casi urgenti i consiglieri possono essere convocati anche in altri modi (telefonicamente, con il telegramma, chiamandoli personalmente e sim.).

L'invito alla sessione con i materiali dell'ordine del giorno viene presentato ai consiglieri 8 (otto) giorni prima della sessione. Se esistono motivi giustificati che devono essere motivati, il termine può essere più breve.

(4) In merito a un altro modo di convocazione

delle sedute e la giustificazione del termine per la convocazione più breve, decide il presidente del Consiglio municipale.

(5) L'invito e i materiali per la seduta del Consiglio municipale vanno recapitati ai consiglieri, al Sindaco, ai vicesindaci, agli assessori, al presidente della regione, ai partiti politici i cui membri sono consiglieri, alla consulta dei giovani, al sindacato, all'interprete simultaneo e ai mezzi d'informazione pubblica.

##### **Articolo 63**

(1) Con l'invito alla seduta si trasmette anche la proposta dell'ordine del giorno e di regola, i materiali che contengono le proposte degli atti, la documentazione necessaria e il verbale della precedente seduta del Consiglio municipale.

(2) Materiali più ampi e importanti da discutere in seduta di Consiglio municipale e organi di lavoro possono essere presentati agli assessori prima della scadenza, senza convocazione di seduta e proposta di ordine del giorno, precisando che sarà discusso in una delle prossime sedute del Consiglio municipale.

##### **Articolo 64**

(1) Si ritiene che l'invito e i materiali per la seduta del Consiglio siano recapitati il giorno della loro consegna alla posta, ossia se si recapitano mediante il corriere, il giorno in cui sono stati depositi all'indirizzo del consigliere o gli sono stati consegnati direttamente a mano.

##### **Articolo 65**

(1) Il presidente del Consiglio municipale è in obbligo di convocare la seduta del Consiglio municipale su richiesta motivata da parte di al minimo 1/3 (un terzo) dei consiglieri, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

(2) Se il presidente del Consiglio municipale non convoca la seduta entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, sarà il Sindaco, entro 8 giorni, a convocare la seduta su proposta motivata di al minimo 1/3 dei consiglieri.

(3) Decorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la seduta del Consiglio municipale può essere convocata, su proposta motivata di al minimo 1/3 (un terzo) dei consiglieri, dal dirigente dell'organo centrale preposto all'amministrazione statale competente dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

(4) La seduta del Consiglio municipale convocata in conformità ai commi 1, 2 e 3 va tenuta entro 15 giorno dalla convocazione.

(5) La seduta convocata contrariamente alle disposizioni del presente articolo è ritenuta illegittima e gli atti emanati nulli.

#### **Articolo 66**

(1) La seduta tematica è convocata dal presidente del Consiglio municipale al fine di dare le informazioni sul tema e sulle singole questioni d'interesse e significato particolare per la vita dei cittadini della città di Pola.

(2) Dopo aver aperto la seduta il presidente del Consiglio municipale dà la parola al relatore della seduta tematica, dopo la cui presentazione viene aperto il dibattito; la seduta si conclude quando le domande riguardanti il tema sono esaurite.

#### **Articolo 67**

(1) La seduta solenne del Consiglio municipale è aperta dal presidente del Consiglio municipale con il saluto – introduzione alla celebrazione in onore della Giornata della città di Pola.

#### **Articolo 68**

(1) La seduta straordinaria può essere convocata dal presidente del Consiglio municipale con l'ausilio dei mezzi elettronici, con il telegramma, telefono o chiamando personalmente i consiglieri, quando lo richiede l'urgenza del procedimento.

(2) La proposta di convocazione della seduta straordinaria deve essere presentata al presidente del Consiglio municipale in forma scritta e firmata da 1/3 dei consiglieri, ossia dal Sindaco.

(3) Alla proposta di convocazione della seduta straordinaria del Consiglio municipale, i proponenti autorizzati indicano i motivi per la convocazione della seduta straordinaria e propongono l'ordine del giorno della seduta.

(4) Il presidente del Consiglio indice la seduta straordinaria del Consiglio non più tardi di 15 giorni dal giorno di ricevimento della proposta.

### **2. Ordine del giorno**

#### **Articolo 69**

(1) Il presidente del Consiglio municipale propone l'ordine del giorno della seduta del

Consiglio municipale e, di regola, lo conferma all'inizio della seduta.

#### **Articolo 70**

(1) Il presidente del Consiglio municipale, nella seduta del Consiglio, può modificare la proposta scritta dell'ordine del giorno escludendo alcuni dei punti, integrando dei punti all'ordine del giorno, modificando la dicitura di alcuni punti dell'ordine del giorno oppure modificando l'ordine dei punti dell'ordine del giorno.

(2) Un consigliere e il gruppo dei consiglieri hanno diritto di presentare, per iscritto, la modifica e l'integrazione dell'ordine del giorno 1 (uno) giorno prima che la seduta abbia luogo.

(3) Se nell'ordine del giorno non è stata inclusa la modifica del proponente autorizzato, e il proponente si attiene alla propria proposta, il presidente può mettere alla votazione la modifica dell'ordine del giorno.

(4) Nel definire l'ordine del giorno, innanzitutto si delibera separatamente sulla proposta di escludere alcuni dei punti, si prosegue con l'integrazione di nuovi punti e di seguito delibera in merito all'urgenza di un procedimento.

#### **Articolo 71**

(1) Il presidente del Consiglio municipale mette ai voti la proposta dell'ordine del giorno approvato. Il Consiglio municipale delibera senza dibattere in merito.

(2) L'ordine del giorno è approvato quando ha votato a favore la maggioranza dei consiglieri presenti.

(3) Dopo che è stato approvato l'ordine del giorno della seduta, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, il presidente del Consiglio municipale rende noto ai consiglieri l'ordine del giorno approvato.

#### **Articolo 72**

(1) Se la seduta del Consiglio dura più di un giorno, il presidente del Consiglio ha la facoltà di proporre l'integrazione di nuovi punti all'ordine del giorno.

### **3. Presiedere e partecipare alle sedute**

#### **Articolo 73**

(1) Il presidente del Consiglio municipale presiede le sedute del Consiglio municipale.

(2) Se il Presidente del Consiglio municipale è impedito, assente o partecipa alla discussione in sede di seduta in qualità di consigliere, è sostituito dal vicepresidente da lui nominato, ovvero, se non è stato nominato, dal vicepresidente più anziano .

#### **Articolo 74**

(1) Al lavoro della seduta possono presenziare solo le persone invitate dal presidente del Consiglio municipale.

(2) Nessuno può intervenire in seduta prima di aver chiesto e aver ricevuto la parola dal Presidente del Consiglio municipale.

(3) Le notifiche per gli interventi si ricevono prima che sia aperto il dibattito. Nel dibattito parlano, di regola, dal pulpito i proponenti autorizzati, i rappresentanti dei gruppi dei consiglieri e il presidente del Consiglio municipale quando partecipa al dibattito. I consiglieri parlano dai propri posti.

(4) Il presidente del Consiglio vigila affinché la persona che prende la parola non sia ostacolata e disturbata durante l'intervento.

(5) Solo il presidente del Consiglio municipale ha la facoltà di ammonire o d'interrompere la persona che ha preso la parola.

#### **Articolo 75**

(1) Il presidente del Consiglio municipale dà la parola ai consiglieri secondo l'ordine di notifica.

(2) Il Presidente dà la parola al consigliere che desidera intervenire su una violazione del Regolamento o su una violazione dell'ordine del giorno stabilito non appena questi lo richieda. L'esposizione di quel consigliere non può durare più di tre minuti.

(3) Il presidente del Consiglio municipale espone una motivazione in merito all'osservazione fatta.

(4) Se il consigliere non è soddisfatto della motivazione ricevuta si delibera in seduta senza dibattito.

(5) Se un consigliere chiede la parola al fine di correggere una citazione da lui ritenuta espressa erroneamente e che sarebbe causa di malinteso o che richiede la spiegazione, il presidente gli darà la parola non appena finisce l'esposizione del consigliere che ha causato tale situazione, in merito a tutti i punti eccetto il

punto "interpellanze dei consiglieri".

(6) Nella propria esposizione un consigliere deve limitarsi alla correzione ossia alla spiegazione. La sua esposizione non può durare più di 2 (due) minuti.

(7) Se un consigliere chiede la parola per rispondere al citato (replica), il presidente gli darà la parola non appena finisce l'esposizione di colui che ha presentato il citato. La replica non può durare più di due minuti.

(8) Il consigliere può correggere un citato sbagliato e rispondere all'esposizione (replica) una sola volta.

#### **Articolo 76**

(1) La persona che ha preso la parola può parlare solo in merito al tema che si discute e secondo l'ordine nel giorno approvato. Se l'oratore si discosta dall'argomento all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio municipale lo avvertirà di attenersi all'ordine del giorno.

(2) Se l'oratore non aderisce all'argomento all'ordine del giorno anche dopo la diffida, può prendere la parola il Presidente del Consiglio municipale.

#### **Articolo 77**

(1) Dello stesso tema si può parlare solo una volta.

(2) Un consigliere durante il dibattito può parlare al massimo per 5 minuti e i rappresentanti dei gruppi di consiglieri fino a 10 minuti, o 15 minuti in un dibattito congiunto.

(3) In via eccezionale, se un tema è importante, il Consiglio municipale può decidere che un consigliere può parlare anche più a lungo.

### **4. Mantenimento dell'ordine e provvedimenti disciplinari**

#### **Articolo 78**

(1) Il presidente del Consiglio municipale è in obbligo di mantenere l'ordine nelle sedute.

(2) Per il disturbo dell'ordine alla seduta, il presidente del Consiglio può infliggere una misura disciplinare.

(3) Se la persona che ha preso la parola si discosta dell'oggetto all'ordine del giorno, parla senza che il presidente glielo abbia concesso, con le proprie interruzioni o in altro modo disturba colui che parla, vuole correggere un citato errato

o ammonire della violazione del regolamento, inizia a parlare di un altro tema per il quale non gli è stata data la parole o nell'espone offende gravemente le persone che partecipano al lavoro o sono ospiti del Consiglio municipale, con il proprio comportamento inadeguato diverge dalle regola di comportamento generali o in altro modo disturba l'ordine della seduta, il presidente del Consiglio municipale lo ammonirà.

(4) Se anche dopo essere stata ammonita, la persona di cui sopra continua a comportarsi nel modo che ha portato all'ammonimento, o nella sua esposizione compromette gravemente la reputazione del Consiglio municipale, dei consiglieri o degli altri funzionari, il presidente del Consiglio municipale gli toglie la parola e, se necessario, lo allontana dalla seduta, se egli con il proprio comportamento ha disturbato l'ordine nel modo da compromettere la continuazione della seduta.

(5) Se il consigliere si rifiuta di lasciare la seduta, il presidente del Consiglio municipale stabilisce che il consigliere è stato espulso dalla seduta e il suo voto non viene contato nella votazione e, se necessario, il presidente del Consiglio interrompe temporaneamente il lavoro della seduta fino a che il consigliere non viene espulso dalla seduta.

## **5. Svolgimento della seduta**

### **Articolo 79**

(1) Dopo l'apertura della seduta e prima di approvare l'ordine del giorno, il presidente del Consiglio municipale, stabilisce la presenza dei consiglieri facendo l'appello, controllando i fogli di presenza, o per iscrizione telematica.

(2) Il presidente del Consiglio informa i consiglieri del numero dei consiglieri presenti alla seduta e quali consiglieri lo hanno informato di non poter presenziare alla seduta.

(3) Se stabilisce che alla seduta non è presente il numero di consiglieri sufficiente, il presidente del Consiglio municipale rinvia la seduta. La seduta può essere interrotta o rinviata anche se nel caso della seduta si stabilisce che non è presenta la maggioranza dei consiglieri.

### **Articolo 80**

(1) Dopo aver accertato il quorum, il presidente del Consiglio espone le spiegazioni

necessarie relative al lavoro della seduta e informa i presenti sulle precedenti domande.

(2) Dopo l'approvazione dell'ordine del giorno si procede alle interpellanze dei consiglieri e al dibattito concernente i singoli temi, secondo l'ordine definito nell'ordine del giorno approvato.

(3) Nel dibattito sui temi definiti nell'ordine del giorno, i consiglieri e i rappresentanti dei gruppi dei consiglieri possono esprimere i propri pareri.

(4) Il consigliere che ha chiesto l'intervento e non era presente in aula al momento della convocazione perde il diritto di prendere la parola sull'argomento all'ordine del giorno per il quale ha fatto domanda.

### **Articolo 81**

(1) Indipendentemente dal fatto se alla seduta è presente il numero sufficiente di consiglieri per deliberare validamente, il presidente del Consiglio municipale può decidere di iniziare con il dibattito riguardante parte o tutti i punti dell'ordine del giorno approvato e di procedere con la votazione alla stessa o alla prossima seduta del Consiglio.

### **Articolo 82**

(1) In seduta, ogni punto dell'ordine del giorno stabilito viene prima discusso e poi deciso, a meno che il presente Regolamento non preveda che le decisioni siano prese senza discussione.

(2) Se durante il dibattito sorge il dubbio rispetto ai singoli punti all'ordine del giorno che la delibera non potrà essere emanata per mancanza di dati o documentazione nei materiali antecedenti la seduta o per altri motivi, su proposta di al minimo 1 (nove) consiglieri o del presidente del Consiglio municipale, il Consiglio municipale può, con una propria delibera, decidere di rinviare la deliberazione alla prossima seduta.

(3) Il presidente del Consiglio municipale chiude il dibattito quando stabilisce che non vi sono più persone che desiderano parlare e sono autorizzate a farlo e concede la parola al proponente affinché risponda alle domande del dibattito. Dopodiché invita i consiglieri a votare le proposte degli atti.

(4) Assolti tutti i punti all'ordine del giorno, il presidente del Consiglio municipale chiude la seduta.

## **6. Deliberazioni**

### **Articolo 83**

(1) Il Consiglio municipale delibera a maggioranza dei voti, se alla seduta presenza la maggioranza di tutti i consiglieri, se il regolamento o un'altra prescrizione non prevede diversamente.

(2) Se il presidente del Consiglio municipale ritiene che alla seduta non è presente il numero di consiglieri sufficiente per poter deliberare validamente, può decidere di stabilire quanti consiglieri sono presenti sulla base della conta.

In caso di circostanze speciali che implicano un evento o una determinata situazione che non poteva essere prevista e sulla quale non sarebbe stato possibile influire e che attualmente mette in pericolo l'ordinamento giuridico, la vita, la salute o la sicurezza della popolazione e dei beni di maggiore valore, le sessioni degli organi di rappresentanza eccezionalmente possono tenersi in videoconferenza o per via elettronica.

### **Articolo 84**

(1) Il Consiglio municipale emana i seguenti atti a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri:

- lo Statuto della Città di Pola,
- il Regolamento interno del Consiglio municipale
- il bilancio e la relazione annuale di esecuzione del bilancio
- la delibera di indizione del referendum su questioni riguardanti l'autogoverno,
- la delibera di elezione e destituzione del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale
- prestiti a lungo termine
- le altre questioni prescritte dalla legge o dallo Statuto.

## **7. Votazioni al Consiglio municipale**

### **Articolo 85**

(1) Le votazioni alle sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio municipale può decidere di votare per scrutinio segreto in merito a determinate questioni.

(2) Il voto pubblico può essere condotto elettronicamente, alzando le mani o dichiarando esplicitamente.

(3) Il voto pubblico viene solitamente condotto elettronicamente. Nel caso di osservazioni di un consigliere sull'esito del voto, il presidente del consiglio municipale ordinerà la ripetizione del voto elettronico. In caso di reiterazione del consigliere, il presidente del Consiglio municipale ordinerà il voto per alzata di mano.

(4) La votazione per alzata di mano si esegue nel seguente modo. Il presidente del Consiglio municipale invita i consiglieri a dichiararsi chi è "favorevole", dopo che è "contro" ossia chi è astenuto dalla votazione.

(5) La votazione per appello nominale si svolge in modo che ciascun consigliere chiamato si pronunci "pro" o "contro" alla proposta, cioè "astenuto". Terminato l'appello, si richiamano i consiglieri che nell'elenco dei consiglieri non risulta abbiano votato.

### **Articolo 86**

(1) Nell'approvare l'ordine del giorno si vota "pro" o "contro".

(2) Se durante le votazioni di un emendamento meno della metà dei consiglieri si dichiara contro, il presidente del Consiglio municipale può stabilire immediatamente che l'emendamento è stato respinto.

### **Articolo 87**

(1) Il presidente del Consiglio municipale rende noto il risultato delle votazioni.

(2) Su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri che chiedono la verifica del voto, il Presidente del Consiglio municipale ordina il conteggio e annuncia nuovamente l'esito della votazione.

### **Articolo 88**

(1) La votazione a scrutinio segreto si esegue con le schede. Le schede sono di uguale dimensione, colore, forme e sono autenticati con il timbro del Consiglio municipale.

(2) Sulle schede i cognomi dei candidati sono indicati in ordine alfabetico e si vota cerchiando il numero ordinale davanti al cognome del candidato.

(3) Se si vota in merito a una singola proposta o oggetto, la domanda va posta chiaramente e precisamente e si vota “pro” o “contro” e “astenuato”.

(4) Le schede sono preparate dai dipendenti dell'organo amministrativo competente che aiutano il presidente del Consiglio municipale nella votazione a scrutinio segreto. Il presidente del Consiglio municipale può decidere che un determinato numero di consiglieri lo aiuti nello scrutinio segreto.

#### **Articolo 89**

(1) Il dipendente o il consigliere che aiuta il presidente del Consiglio municipale nello scrutinio segreto, consegna ai consiglieri le schede e cerchia il numero ordinale davanti al cognome del consigliere al quale è stata consegnata la scheda.

(2) Il numero delle urne e il luogo della loro ubicazione viene deciso dal presidente del Consiglio municipale e durante la votazione vicino a ogni urna sta uno dei consiglieri scelto per aiutare il presidente del Consiglio.

3) Nel caso si ripeta lo scrutinio segreto, la seduta viene interrotta per poter preparare nuove schede.

(4) La votazione ripetuta è eseguita con le stesse modalità della prima votazione.

#### **Articolo 90**

(1) Un consigliere può votare con una sola scheda, personalmente.

(2) Non è valida la scheda non compilata, la scheda nella quale sono aggiunti nuovi nomi, ossia la scheda che è stata compilata nel modo in cui non è possibile stabilire per chi o per cosa ha votato il consigliere.

#### **Articolo 91**

(1) Dopo che tutti i consiglieri presenti hanno consegnato le schede e dopo che il presidente del Consiglio ha reso noto che le votazioni sono complete, si procede alla definizione dei risultati della votazione nella sala in cui ha luogo la seduta.

(2) Il risultato delle votazioni si definisce sulla base delle schede consegnate.

(3) Il risultato delle votazioni è accertato dal presidente del Consiglio alla presenza dei consiglieri che lo hanno aiutato nella votazioni.

(4) Il presidente del Consiglio rende noti i risultati delle votazioni nella stessa seduta in cui sono avvenute le votazioni.

### **X. VERBALE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE**

#### **Articolo 92**

(1) Il lavoro della Commissione viene messo a verbale. Il verbale comprende:

- il numero ordinale della seduta, l'indicazione se la seduta è ordinaria, straordinaria o tematica, la data e il luogo della stessa, l'ora dell'inizio e l'ora della conclusione
- i dati sul numero totale dei consiglieri, sul numero dei consiglieri presenti, i nomi e i cognomi dei consiglieri assenti e il dato su chi presiede la seduta del Consiglio
- i dati riguardanti le persone che partecipano al lavoro o sono presenti alla seduta (nome, cognome, funzione)
- i dati sull'apertura della seduta, sull'approvazione dell'ordine del giorno (con l'indicazione delle modifiche proposte e l'integrazione all'ordine del giorno, chi ha fatto le proposte e come sono approvate)
- l'ordine del giorno approvato con le modifiche e integrazioni se ce ne sono state
- interpellanze dei consiglieri
- la denominazione del proposta dell'atto
- il nome, il cognome e la funzione del proponente, il nome, il cognome e la funzione di colui che presenta l'emendamento, i nomi e i cognomi delle persone che hanno partecipato al dibattito
- il risultato delle votazioni
- la denominazione dell'atto approvato dal Consiglio municipale.

(2) All'inizio della seduta ciascun consigliere ha diritto di esprimere le osservazioni sul verbale della precedente seduta del Consiglio.

(3) Della fondatezza delle osservazioni riguardanti il verbale si decide nella seduta del Consiglio municipale, senza dibattere in merito.

(4) Se l'osservazione è stata approvata il verbale sarà adeguatamente modificato o saranno incluse le integrazioni richieste.

#### **Articolo 93**

(1) Il verbale rispetto al quale non sono state fatte osservazioni, ossia il verbale al quale

sono state apportate le modifiche e integrazioni conformemente alle osservazioni fatte, si ritiene approvato.

(2) Il verbale viene firmato dal verbalista e dal presidente del Consiglio, ossia dal vicepresidente del Consiglio, se egli presiede la seduta.

(3) I materiali trasmessi con l'invito alla seduta del Consiglio sono custoditi nella documentazione del dipartimento di cui la competenza del Consiglio, in conformità alle prescrizioni sull'esercizio delle attività d'ufficio.

(4) Al verbale si allegano gli atti e le delibere emanate alla seduta del Consiglio.

#### **Articolo 94**

(1) Un consigliere può prendere visione del verbale.

(2) Su richiesta del gruppo dei consiglieri, dell'organo di lavoro del Consiglio municipale o di un altro organo statale o amministrativo, il presidente del Consiglio municipale può trasmettere la fotocopia del verbale oppure indirizzare gli stessi a prendere visione del verbale.

(3) Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono al verbale sono applicate anche al verbale degli organi di lavoro del Consiglio.

#### **Articolo 95**

(1) Delle attività del Consiglio municipale può essere conservata una registrazione sonora, nonché una registrazione video dell'intero corso della seduta.

(2) Qualora siano conservati gli atti di cui al comma precedente del presente articolo, ai consiglieri sarà concessa la riproduzione su previa approvazione del Presidente del Consiglio municipale tramite trascrizione stenografica di una determinata parte o dell'intera registrazione audio della seduta del Consiglio municipale.

(3) Quando la seduta del Consiglio municipale è registrata con i mezzi audio, non è obbligatorio redigere la trascrizione stenografica della stessa.

(4) L'assessorato responsabile dei lavori del Consiglio Comunale si occupa della conservazione di registrazioni audio e video se esistenti.

## **XI PUBBLICITÀ DEL LAVORO**

#### **Articolo 96**

(1) Le sedute del Consiglio municipale sono pubbliche.

(2) I rappresentanti degli organi dell'autogoverno locale, delle associazioni dei cittadini, dei consigli delle minoranze etniche, i cittadini e i rappresentanti dei media possono seguire il lavoro del Consiglio municipale, ma non è permesso che loro disturbino l'ordine e lo svolgimento della seduta.

(3) Le persone di cui al comma 2 del presente articolo sono tenute a chiedere per iscritto dal presidente del Consiglio municipale la presenza dei propri rappresentanti alla seduta non più tardi di 2 giorni prima che la seduta del Consiglio municipale abbia luogo.

(4) Se il numero delle persone che partecipano e seguono il lavoro del Consiglio municipale supera il numero dei posti disponibile nella sala, il presidente del Consiglio municipale può limitare il numero delle persone che possono seguire il lavoro del Consiglio municipale.

(5) Le persona alle quali il presidente del Consiglio municipale ha acconsentito di presenziare alla seduta, possono accedere nella sala del consiglio su esibizione della carta d'identità o di un altro documento d'identificazione.

#### **Articolo 97**

(1) Del lavoro del Consiglio municipale il pubblico è informato mediante i mass media, l'albo pretorio e tramite le pagine web della Città di Pola.

(2) Sono esclusi al pubblico i dati che, sulla base di prescrizioni particolari, sono classificati con un determinato livello di segretezza e, se necessario, il pubblico può essere escluso dalla seduta.

#### **Articolo 98**

(1) Al fine di informare il pubblico in modo completo e preciso in merito al lavoro del Consiglio municipale e degli organi di lavoro si può rilasciare una comunicazione alla stampa e agli altri mezzi d'informazione pubblica, il che è deciso dal presidente del Consiglio municipale.

## **XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 99**

(1) Se alcune delle questioni di competenza del Consiglio municipale non sono regolate dal presente regolamento o sono dubbie, saranno regolate con un atto speciale del Consiglio municipale.

### **Articolo 100**

(1) Il presente Regolamento interno del Consiglio municipale entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

(2) Il giorno di entrata in vigore del presente regolamento cessa la validità del Regolamento interno del Consiglio municipale (Bollettino ufficiale della Città di Pola, n. 7/09).

## **IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

# INDICE

1. Statuto della Città di Pula-Pola (testo emendato) ..... 1
2. Regolamento del Consiglio municipale della Città di Pula.-Pola (testo emendato) ..... 28